

447^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 APRILE 1971

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente CALEFFI
e del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI Pag. 22843

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 22843
Approvazione da parte di Commissione
permanente 22843

Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario »
(612); « Modifica dell'ordinamento univer-
sitario » (30), d'iniziativa del senatore Nen-
cioni e di altri senatori; « Nuovo ordina-
mento dell'Università » (394), d'iniziativa
del senatore Germanò e di altri senatori;
« Provvedimenti per l'Università » (408), di
iniziativa del senatore Grönchi e di altri
senatori; « Riforma dell'Università » (707),
d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri
senatori; « Esercizio dei diritti democratici
degli studenti nella scuola » (81), d'inizia-
tiva del senatore Romano e di altri sena-
tori; « Assunzione nel ruolo dei professori

aggregati e stabilizzazione dell'incarico di
alcune categorie di incaricati liberi docen-
ti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini
e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecni-
ci laureati delle Università » (236), d'inizia-
tiva del senatore Formica; « Norme per la
immissione in ruolo dei docenti universita-
ri » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE Pag. 22843 e *passim*
BERTOLA, *relatore* 22844 e *passim*
CARRARO 22849
CODIGNOLA 22864
DINARO 22844, 22862, 22873
FORTUNATI 22859
MAMMUCARI 22850, 22852
MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*
22845 e *passim*
PAPA 22846
* PELLICANÒ 22869
PREMOLI 22857, 22873
* RENDA 22866, 22873
SOTGIU 22867, 22874

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,30).

Si dia lettura del processo verbale.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 2 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Castellaccio per giorni 3, Ferri per giorni 2, Marcora per giorni 13 e Righetti per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annuncio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, di iniziativa del senatore:

LA ROSA. — « Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, n. 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo, sprovvisti del titolo specifico » (1664).

Annuncio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta di ieri, la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha approvato il seguente disegno di legge:

Deputati ROMANATO ed altri. — « Pro- roga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119 » (1662).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612); « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma dell'ordinamento universitario** »; « **Modifica dell'ordinamento universitario** », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma della**

Università », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola », d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università », d'iniziativa del senatore Formica: « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari », d'iniziativa del senatore Tanga.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Domando all'onorevole relatore se, in sede di 6ª Commissione, si è giunti ad una soluzione circa la materia oggetto del sub-emendamento 6.18/4, presentato nella seduta di ieri.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, ieri sera la Commissione si è riunita, ma purtroppo aveva in discussione il problema dell'esame di Stato. Questa mattina ci siamo riuniti un momento. Il relatore ha avanzato una sua proposta, il senatore Codignola ne ha preparata un'altra; in parte sono uguali, in parte sono diverse.

Se il Presidente e l'Assemblea permettono, vorremmo rimandare questo problema ad oggi pomeriggio per avere il tempo di confrontare questi testi e per prepararne uno a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta del relatore è accolta. Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

Art. 7.

(Anno accademico).

L'anno accademico ha inizio il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

La data di inizio dei corsi annuali o pluriennali è fissata al 16 ottobre; quelle dei corsi semestrali, al 16 ottobre o al 16 febbraio.

PRESIDENTE. Su quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

7.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 7.1, sostituire l'articolo con il seguente:

« L'anno accademico ha inizio il primo novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo ».

7.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al secondo comma, sostituire le parole: « La data di inizio », *con le altre:* « Fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 5, la data di inizio ».

7.3 BERTOLA

DINARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'antico al 16 ottobre dell'anno accademico, così come viene proposto nel testo della Commissione, avrebbe potuto avere una sua qualche giustificazione ove fosse stata approvata dal Parlamento la cosiddetta legge-ponte sull'ordinamento scolastico, che prevedeva, tra l'altro, la soppressione della sessione autunnale di esami nelle

scuole secondarie, intimamente legata evidentemente anche all'inizio dell'anno accademico.

Caduta la legge-ponte, non si comprende la nuova disciplina che la maggioranza vorrebbe dare all'anno accademico. Essa infatti non appare comunque giustificata da serie ragioni e diventa allo stato attuale di difficile se non proprio di impossibile applicazione ove la riforma dovesse, in ipotesi, entrare in vigore con l'inizio del prossimo anno accademico, brevissimo essendo il tempo che intercorre tra la fine degli esami di riparazione e l'inizio dell'anno accademico ai fini dell'iscrizione degli interessati.

Proponiamo pertanto la soppressione dell'articolo 7 e, in via subordinata, la sostituzione con il seguente: « L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo ».

BERTOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, *relatore*. L'emendamento 7.3 proposto dalla Commissione è un emendamento di puro chiarimento. Infatti dal momento che all'articolo 5, quarto comma, abbiamo stabilito che i corsi di orientamento, per chi si iscrive al primo anno di università, abbiano inizio il 15 settembre mentre nell'articolo 7 si stabilisce l'inizio dell'anno accademico al 15 ottobre, poteva sembrare ci fosse una contraddizione tra queste due date. Perciò ho proposto a nome della maggioranza di aggiungere le parole: « Fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 5, ».

La nostra proposta non ha altro significato che di dimostrare che non esiste contraddizione tra queste due date.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti 7.1 e 7.2.

BERTOLA, *relatore*. Il senatore Dinaro propone due emendamenti e con il primo chiede la soppressione dell'articolo. Devo

far notare che, sopprimendo questo articolo, non esiste più nessuna data d'inizio e di chiusura dell'anno accademico.

DINARO. Rimangono in vigore le norme precedenti.

BERTOLA, *relatore*. Rimangono in vigore le norme precedenti, infatti. Il senatore Dinaro, in via subordinata, propone di prorogare il termine al 31 ottobre, al posto della data del 16 ottobre come è stabilito qui. Per quale motivo è stata stabilita questa data e per quali ragioni non posso accettare questo emendamento? Perché questa anticipazione al 16 ottobre è il primo tentativo che si fa per prolungare il corso reale degli studi, ovvero delle lezioni.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con l'emendamento proposto dal relatore e contrario agli altri due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Bertola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Papa e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BAL-
DINA, Segretario:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ...

« Con successiva legge, si provvederà, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1 della presente legge, a regolare in modo permanente i rapporti tra università e istituti extra-universitari di ricerca, finanziati in tutto o in parte dallo Stato, e tra università e organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca, allo scopo di riaffermare la funzione primaria dell'università nel settore della ricerca ».

7.0.1 PAPA, MAMMUCARI, ROMANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, ARGIROFFI, BONAZZOLA RUHL Valeria, CALAMANDREI, MACCARRONE Pietro

P A P A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con tale articolo aggiuntivo il nostro Gruppo vuole ribadire l'urgenza, oltre che l'esigenza di una disciplina legislativa diretta a regolare i rapporti tra università ed istituti extra universitari di ricerca finanziati in tutto o in parte dallo Stato, tra università ed organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca. Riproponiamo cioè all'attenzione, alla discussione e quindi all'approvazione dell'Assemblea il contenuto e le proposte dell'articolo 2 del nostro disegno di legge. Ci è sembrato di dover collocare questo articolo nel titolo primo, ovvero tra le disposizioni generali che intendono definire i compiti e le finalità del nuovo ordinamento universitario sia per il ruolo che la ricerca ha e deve assumere ai fini della promozione di un profondo rinnovamento degli studi, dell'insegnamento, della didattica, dell'organizzazione culturale e

scientifico dell'università, sia in funzione del ruolo che la ricerca e l'università devono avere nella prospettiva di una politica generale di riforma delle strutture civili, economiche e sociali del Paese.

È un tema, questo dei rapporti dell'università con altri istituti di ricerca, con gli organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca, che se nel disegno di legge governativo era, si può dire, del tutto assente, del tutto ignorato, non si può ora, d'altra parte, affermare che abbia avuto nel testo della Commissione, nel testo che ora discutiamo, un adeguato rilievo, un rilievo cioè corrispondente all'importanza e alla complessità della questione, al ruolo che la ricerca deve avere nell'università, al ruolo che la ricerca deve assumere nel quadro dello sviluppo, della promozione e della valorizzazione di tutte le risorse materiali e intellettuali del Paese.

Non starò qui a ripetere, onorevole Presidente, i motivi, le cause, le ragioni di fondo della crisi che investe la ricerca scientifica nel nostro Paese. Il nostro Gruppo ne ha già parlato in sede di discussione generale. È una crisi che per l'università va ricercata nella sua vecchia organizzazione, in un assetto tradizionale fondato sulla cattedra, su una visione gerarchica delle discipline del sapere, della scienza, sulla parcellizzazione della cultura, su una netta separazione tra una disciplina e l'altra, principalmente sull'assenza di una visione unitaria interdisciplinare della cultura, della scienza, della ricerca: una organizzazione, cioè, di tutto lo ordinamento universitario che di fatto ha costituito in tutti questi anni un grave, un gravissimo ostacolo allo stesso progresso della scienza e della ricerca nel nostro Paese, ma che a sua volta è la testimonianza della crisi — così come abbiamo denunciato in una mozione presentata dal Gruppo comunista nel dicembre scorso alla Camera — della ricerca scientifica in Italia; una crisi che investe gli indirizzi generali, la collaborazione internazionale, l'organizzazione degli enti e dei centri di ricerca, la decisione e lo sviluppo delle singole iniziative.

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(Segue P A P A). Non scenderò ad un esame approfondito di tutta l'attività di ricerca del nostro Paese affidata agli enti statali, parastatali e privati: mi limiterò solamente ad alcuni cenni che sono, a mio avviso, essenziali per motivare la presentazione di questo articolo aggiuntivo principalmente, come dicevo all'inizio, per ribadire l'urgenza di una diversa politica della ricerca, di un diverso orientamento dei suoi indirizzi, delle sue finalità, di un più organico coordinamento dei vari settori interessati alla ricerca e, in primo luogo, per riaffermare, come orientamento generale, come linea generale per conseguire tale finalità, il ruolo primario dell'università in tale campo, la funzione primaria fondamentale della ricerca nell'università.

Infatti, quando affermiamo che l'università deve essere la sede principale della ricerca scientifica — e può essere il centro principale della ricerca per la sua maggiore capacità di comunicazione culturale e di interdisciplinarietà, per la sollecitazione stessa che può nascere dal continuo ricambio degli studenti, per la maggiore possibilità di gestione sociale, per la possibilità, oltre che per la necessità, di associare la ricerca alla didattica — pensiamo certo anche ad una più elevata qualificazione degli studi universitari, ad un insegnamento fondato sulla ricerca, diretto alla formazione critica necessaria all'esercizio dell'attività professionale e al proseguimento dell'attività di ricerca. Ma pensiamo contemporaneamente anche al ruolo di promozione che l'università può assumere nella definizione e nel coordinamento delle linee di una nuova politica della ricerca, nel quadro dei problemi e dei programmi dello sviluppo economico, sociale, civile, culturale del Paese.

La crisi, il declino della ricerca nell'università sono caratterizzati dalla tendenza ad un progressivo e sempre più preoccupante di-

stacco dell'insegnamento dalla ricerca, da un sempre più profondo divario dell'insegnamento dalla ricerca, da un processo di emarginazione della ricerca e perciò di dequalificazione degli studi, da un progressivo allontanamento, da una fuga di uomini e di personale qualificato, di strumenti, di mezzi dall'università verso istituti di ricerca, gestiti, taluni, dallo Stato, tal altri addirittura da privati. La tendenza a portare fuori dall'università la ricerca, anche fuori di ogni controllo tanto degli indirizzi quanto delle spese, viene incoraggiata, si può dire, dalla modestia, dalla limitatezza dei fondi, previsti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per la ricerca, modestia e limitatezza di fondi che risultano ancora più gravi quando si consideri che alla riduzione della disponibilità dei fondi del CNR non corrisponde da parte del Ministero della pubblica istruzione un adeguato aumento. La crisi della ricerca nell'università, la debolezza della struttura pubblica della ricerca sono principalmente dovute alla mancanza di una precisa linea politica della ricerca, o meglio ad un indirizzo della politica della ricerca che è condizionato dagli interessi di gruppi privati o dall'intervento del capitale straniero, in particolare americano, specie in alcuni settori quali quello nucleare, quello elettronico, quello chimico. Si pensi al rapporto esistente nel mercato dei brevetti, ove noi siamo in passivo per una somma annuale superiore ai 100 miliardi; si pensi al ruolo predominante che, nella definizione della politica e della programmazione della ricerca, assumono i grandi complessi industriali e finanziari, oggi sempre più internazionalizzati e sempre più in fase di crescita per i ripetuti processi di fusione e concentrazione.

« Le tendenze prevalenti dei gruppi privati nei confronti dell'università — abbiamo detto nella nostra relazione di minoranza — sono volte in sostanza a condizionare lo svi-

luppo della ricerca universitaria per particolari fini di interesse produttivo e a subordinare la stessa utilizzazione dei laureati non al titolo specifico conseguito, ma al loro particolare *curriculum* scolastico, influenzando così sugli stessi ordinamenti didattici. Alcuni politecnici, alcune facoltà di chimica e di medicina sono addirittura diventate succursali dei centri di ricerca del parastato e delle grandi industrie private ». Si dirà che in tal modo l'università è posta in condizioni di disporre di alcuni fondi, di cui ha particolare e spesso urgente bisogno; in questi casi tuttavia è da considerare che è l'università a mettere a disposizione a basso prezzo le proprie attrezzature, il proprio personale pagato con i fondi dello Stato, che in ogni caso i fondi che le grandi industrie private passano alle università sono in gran parte attinti a piene mani dalle casse dello Stato e che in ogni caso è l'industria privata a imporre nelle sue commesse, nelle sue committenze il segno inconfondibile delle proprie esigenze: a decidere, cioè, sulle scelte, sui programmi non è l'università, ma è l'interesse dell'azienda, dell'industria, del capitale finanziario.

La verità è che, come dicevo poc'anzi, manca una politica della ricerca fondata sulla funzione, sul ruolo che la ricerca stessa deve avere ai fini di una promozione democratica dello sviluppo economico, civile e sociale del Paese; manca una politica finalizzata ad un uso e ad uno sviluppo democratico di tutte le risorse umane e naturali; manca una politica di programmazione della ricerca che, inquadrandosi in nuovi indirizzi di politica economica, in una nuova linea di sviluppo economico programmato, sia rivolta alle riforme, al rinnovamento delle strutture del nostro Paese, all'urbanistica, alla sanità, alla difesa della natura, al rinnovamento tecnologico, alla piena occupazione, alla trasformazione del Mezzogiorno.

La crisi della ricerca si riflette nella stessa collocazione dell'Italia fra i Paesi industrializzati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico: occupiamo il penultimo posto quanto a rapporto percentuale tra spesa e prodotto nazionale lordo e, quanto a spesa per abitante, spendiamo poco più di cinque dollari rispetto ai 110

dollari degli Stati Uniti, ai 39 della Gran Bretagna, ai 34 della Francia, ai 33 della Svezia e ai 27 dei Paesi Bassi. Di tale spesa nazionale lorda per la ricerca l'insegnamento superiore, l'università riceve una percentuale minima.

La mancanza di una linea politica chiara in questo settore, l'assenza di una qualsiasi programmazione, il ruolo subalterno che la Italia occupa in tale settore nei rapporti con l'organizzazione internazionale di cui fa parte hanno provocato una disarticolata proliferazione di iniziative, una moltiplicazione di enti statali, parastatali, privati della ricerca, una frammentazione dei programmi, una frantumazione degli interventi con enorme dispersione di mezzi, con enormi sprechi finanziari che rendono ancor più difficile la possibilità di intervento nei settori fondamentali ed ancor più rilevante la scarsità dei mezzi messi a disposizione.

Occorre che lo Stato spenda di più per consentire, per favorire, per promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale e per mettere gli enti pubblici in condizione di realizzare la ricerca, ma occorre anche che i fondi messi a disposizione non si disperdano in tanti rivoli, che le iniziative trovino unità di orientamento e di intervento; e ciò è possibile attraverso un coordinamento delle attività di ricerca, attraverso l'elaborazione e la definizione delle scelte fondamentali, attraverso, cioè, la costruzione di una politica nazionale della ricerca collegata alle scelte prioritarie, ossia alle riforme essenziali da realizzare nel Paese.

Occorre quindi che tale problema — e questo vuole essere il senso dell'articolo aggiuntivo che proponiamo — ritrovi già una sua previsione di organica soluzione nel momento in cui si discute la riforma universitaria attraverso la definizione di un impegno che, mentre da un lato riaffermi, ribadisca la funzione primaria dell'università nel settore della ricerca, dall'altro preveda altresì la definizione dei rapporti fra l'università, gli istituti extrauniversitari di ricerca, gli organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca.

Abbiamo posto tale urgente problema, come accennavo all'inizio, anche alla Camera

dei deputati con due mozioni, una sui problemi di indirizzo generale della ricerca scientifica e l'altra sul CNEN, indicando le soluzioni di una crisi, di una situazione assurda, precaria dalla quale occorre uscire con urgenza. È il problema della funzione dell'università, del ruolo dell'università, della collocazione della ricerca nell'università; è il problema della funzione in questo settore del Ministero della pubblica istruzione e dei ministeri che hanno i loro specifici centri di ricerca; è la questione della riforma, del riordinamento degli enti, dal CNR al CNEN, dall'Istituto di statistica a quello di sanità e così via. È il problema ancora della democratizzazione delle scelte e della gestione, degli indirizzi della ricerca, nonché degli organici, del trattamento del personale ricercatore; è il problema della riorganizzazione del coordinamento dell'attività di tutti gli organismi statali e di tutti i centri economici pubblici allo scopo di evitare la dispersione degli investimenti, la creazione di inutili doppioni, al fine principalmente di sottrarre la disciplina, gli orientamenti, la finalità della ricerca agli indirizzi, ai condizionamenti dei monopoli e dei gruppi privati. Al coordinamento delle attività degli enti di ricerca può e deve contribuire l'università; può e deve concorrere principalmente l'università a far avanzare un nuovo ruolo della ricerca, un diverso uso della scienza, una sua precisa finalizzazione alla soluzione dei problemi del progresso, del rinnovamento economico e sociale del Paese; una università, cioè, che ponga al centro del suo lavoro, del suo studio, della sua didattica, del suo insegnamento, di tutta la sua organizzazione, la ricerca; una università che, attraverso un diverso rapporto con la società, sappia orientare, collegare la ricerca ai grandi ed urgenti problemi della realtà nazionale e sappia promuovere, stimolare ed orientare lo sviluppo culturale e scientifico, il progresso sociale e civile della società italiana.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del senatore Codignola e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , Segretario:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. ...

« L'università è il centro primario della ricerca scientifica.

La legge regola i rapporti tra università ed istituti extra universitari di ricerca, finanziati in tutto o in parte dallo Stato, e tra università ed organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca ».

7.0.2 CODIGNOLA, CARRARO, BERTOLA,
RUSSO, SMURRA, VARALDO, ZAC-
CARI, SALARI, FARABEGOLI

C A R R A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R R A R O . L'emendamento che è stato proposto con la firma del senatore Codignola, la mia e quella di altri senatori, recepisce la sostanza dell'emendamento proposto ed illustrato dal senatore Papa, ma ne modifica la forma per renderla più conforme ad una appropriata espressione legislativa.

Questo emendamento, infatti, riafferma in primo luogo il principio che l'università sia il punto di riferimento fondamentale per la ricerca scientifica; inoltre afferma che la legge disciplina i rapporti tra l'università e gli altri centri di ricerca scientifica finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato e gli istituti che hanno per compito quello di provvedere al finanziamento della ricerca scientifica stessa. Come ho detto in principio, la sostanza è la medesima rispetto all'emendamento illustrato dal senatore Papa. Tuttavia a noi sembra che questo modo di esprimere il concetto, da un lato sia più incisivo nel riaffermare in modo perentorio che l'università è il centro primario di ricerca scientifica, dall'altro sia più appropriato quando dice che la legge disciplina questi rapporti anziché dire che con suc-

cessiva legge si provvederà a disciplinare questi rapporti.

Ecco il motivo di questo emendamento che, come ho detto, ha fundamentalmente un rilievo di ordine formale più che di ordine sostanziale rispetto all'emendamento presentato dal senatore Papa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, già nella replica, in sede di discussione generale, avevo riconosciuto che una delle manchevolezze del disegno di legge concerneva proprio i rapporti tra la ricerca scientifica e l'università. Il senatore Papa ed altri suoi colleghi hanno cercato, proponendo il loro articolo aggiuntivo, di sopperire, se non in modo completo almeno in modo sufficiente, alla carenza di questa legge; pertanto questa iniziativa è degna di essere presa in considerazione. La proposta fatta dai colleghi Codignola ed altri e testè illustrata dal senatore Carraro mi sembra che nella sostanza sia uguale a quella del senatore Papa, ma che abbia una maggiore forza poichè inizia con una dichiarazione precisa in cui si dice che l'università è il centro primario della ricerca scientifica, dopo di che accetta e ripete i concetti proposti dal senatore Papa con un'unica modifica di ordine formale.

I due emendamenti quindi sono uguali nella sostanza, ma quello del senatore Codignola mi sembra più forte nell'espressione e più preciso nella terminologia. Pertanto tra i due il relatore, a nome della maggioranza, accetta l'emendamento proposto dai senatori Codignola ed altri e testè illustrato dal senatore Carraro.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, mi pare che veramente i due testi dicano in sostanza la stessa cosa, quindi non credo che vi sia occasione di contrasto. Probabilmente dal

punto di vista formale il testo presentato dal senatore Codignola ha un maggior rigore; infatti anche se qualche volta è invalso l'uso di far richiamo in una legge ad una legge successiva, quando lo si può evitare è certamente meglio. Pertanto dire che la legge disciplina questi rapporti anzichè dire che con successiva legge si provvederà a disciplinarli mi pare, sul piano del rigore formale della dizione, più preciso e puntuale. Inoltre anche l'affermazione che l'università è il centro primario della ricerca scientifica è più rigorosa e coglie nella sostanza lo spirito dell'emendamento del senatore Papa.

Per queste ragioni credo che l'emendamento presentato dal senatore Codignola, al quale mi dichiaro favorevole, possa senza altro assorbire l'emendamento presentato dal senatore Papa.

P R E S I D E N T E . Senatore Mamucari, insiste per la votazione dell'emendamento 7.0.1?

M A M M U C A R I . Siamo d'accordo con l'emendamento proposto dalla maggioranza. Abbiamo però alcune perplessità, che derivano da due fattori. Il primo è dato dal fatto che non sappiamo quando il disegno di legge che stiamo discutendo verrà approvato. Se vi è una volontà politica affinchè entro questa legislatura (e scusate la mia perplessità in questo campo, dato l'andamento della discussione che ha luogo qui in Senato) il disegno di legge sulla riforma universitaria, qualunque sia il giudizio che si possa dare nel contesto del disegno di legge, venga approvato, allora anche il secondo impegno della maggioranza (quindi l'impegno del Governo) di regolamentare i rapporti tra università e centri di ricerca potrà trovare collocazione.

La seconda perplessità deriva dal problema dei tempi. A nostro parere, indipendentemente dal fatto che il disegno di legge sia approvato o meno, resta sempre il problema fondamentale del collegamento tra l'attività di ricerca che si svolge nell'università e l'attività di ricerca che si svolge fuori dell'università. Se vi è in questo campo una volontà politica, che fino adesso non è ap-

parsa nel campo della politica della ricerca scientifica, di regolamentare questi rapporti, allora bisogna stabilire anche i tempi per la promulgazione della legge che regolamenterà i rapporti medesimi.

Noi abbiamo dubbi in merito alla volontà politica che presiede alla realizzazione del contenuto di quell'emendamento. Perché insistiamo sulla necessità di stabilire, anche indipendentemente dal fatto che questo disegno di legge sulla riforma universitaria venga portato a termine, che vi sia un'altra legge che regolamenti questi rapporti? Per i motivi che vado ad esporre.

In primo luogo, assistiamo allo svilupparsi di centri di ricerca extrauniversitari di carattere pubblico e di carattere privato. Non esprimiamo un giudizio sul modo come viene attuata la spesa in questi centri, ma diciamo che vi è un pullulare di questi centri. Affermiamo che la mancanza di una politica della ricerca scientifica è causa, è motivo, è esigenza dello sviluppo di questi centri extrauniversitari.

In secondo luogo, vediamo che nella stessa università abbiamo una dispersione di mezzi. Noi non vogliamo introdurre il principio che nell'università occorre programmare la ricerca, perchè, a mio parere, sarebbe un errore. All'università si svolge in generale la ricerca fondamentale e si arriva fino al limite della ricerca applicata. Lo sviluppo della ricerca viene realizzato in altri centri. Nell'università non abbiamo neppure, nella gran parte dei casi, un orientamento circa i temi della ricerca, poichè manca una politica della ricerca, manca un obiettivo per la ricerca, un obiettivo di carattere civile, non un obiettivo di carattere militare, come lo è in particolar modo negli Stati Uniti di America. Quindi v'è la necessità di una legge che regolamenti i rapporti tra università e centri extrauniversitari. Tale legge serve anche alle stesse università per dare un orientamento all'attività di ricerca che nell'università, anche in relazione alla situazione che abbiamo al Consiglio nazionale delle ricerche, era ed è un'attività che lascia moltissimo a desiderare.

In terzo luogo, vediamo che oggi l'attività di ricerca, anche quella fondamentale, non viene più realizzata da una persona: l'atti-

vità di ricerca, anche quella fondamentale (non parliamo poi di quella applicata), si sviluppa in squadre e richiede ingenti mezzi finanziari ed un'organizzazione. Lo vediamo nel campo della medicina, della fisica, della matematica ed anche delle stesse scienze morali.

Vi è allora la necessità di attrezzare in maniera specifica l'università, perchè possa concretare questo lavoro di squadra e possa realizzare con mezzi ingenti l'attività di ricerca. Vi è anche la necessità di non disperdere le energie e i mezzi finanziari tra attività di ricerca che vengono realizzate in proprio all'università e quelle che vengono realizzate in proprio, per esempio, negli enti pubblici.

Vorrei citare a questo proposito un esempio: nel campo della fisica abbiamo la ricerca realizzata all'università, la ricerca realizzata in istituti extrauniversitari (come il CNEN) e la ricerca realizzata in altri enti, come all'Enel. Si tratta di tre esempi di dispersione di mezzi e di energie, perchè non vi è coordinamento.

Sorge quindi la necessità di un coordinamento, di un collegamento tra attività di ricerca che viene realizzata all'università e quella che viene realizzata in ambienti extrauniversitari.

Altro problema è quello della costruzione dei ricercatori. Non facciamoci illusioni in materia: oggi la costruzione dei ricercatori minaccia di diventare una prerogativa degli enti extrauniversitari di ricerca, perchè vi è una spinta in questo senso. Vorrei citare in questo campo un esempio...

P R E S I D E N T E . Mi perdoni, senatore Mammucari. Tutto quanto dice è molto interessante, ma esula dalla premessa...

M A M M U C A R I . Voglio proprio arrivare alla premessa fatta. Il fatto è che si è presentato un secondo emendamento rispetto al nostro...

P R E S I D E N T E . Voglio sapere se mantenete il vostro emendamento.

M A M M U C A R I . Siamo d'accordo con l'emendamento della maggioranza; vo-

gliamo però dal Ministro un impegno specifico in merito ai tempi entro i quali questa legge dovrà essere varata, in quanto i tempi non possono essere lunghi...

P R E S I D E N T E . Vorrei dirle che la responsabilità del dilungamento del dibattito è equamente distribuita tra tutte le parti, compresa la sua e compreso lei in questo momento. Cioè, se si discute a lungo, facendo un intervento di fondo, nel caso specifico sulla ricerca scientifica, evidentemente non procederemo mai all'approvazione della legge, neanche nell'autunno.

M A M M U C A R I . Signor Presidente, si tratta di un punto chiave non solo del disegno di legge che si sta discutendo, ma di tutta l'attività scientifica in Italia. Questo è il problema che si presenta in questo momento. Abbiamo presentato il nostro emendamento non a caso, ma proprio perchè, essendo questo del coordinamento uno dei punti fondamentali dell'attività scientifica nel nostro Paese, i cui ritardi sono a tutti noti, esigiamo che ci venga data una risposta precisa. Un conto è presentare un emendamento, altro è manifestare una specifica volontà politica in materia. Ecco il problema che ci si presenta davanti. Non si tratta quindi di voler dilungare una discussione, ma del fatto che sul problema della ricerca scientifica stiamo discutendo da anni e non si è arrivati a nessuna conclusione. Se oggi ci si presenta un emendamento che nella sostanza raccoglie la nostra proposta, ma non vi è una volontà politica di realizzare il contenuto di quell'emendamento, questo vuol dire — scusatemi il termine — prendere in giro il Parlamento e l'opinione pubblica di fronte ad un problema che da anni si sta trascinando, per cui ancora non si è neppure sciolto il nodo, signor Ministro, relativo al Ministero della ricerca scientifica. Questo è il punto chiave. Siamo d'accordo con il contenuto dell'emendamento, ma vorremmo avere delle garanzie.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Non vedo quale garanzia maggiore vi sia della legge. Stiamo facendo un articolo di legge. Il Gruppo comunista ha presentato un emendamento, la maggioranza lo ha raccolto, lo ha reso più rigoroso. Infatti il Gruppo comunista proponeva la dizione: « con successiva legge, si provvederà », mentre la maggioranza propone: « la legge provvede »; il Gruppo comunista propone: « allo scopo di riaffermare la funzione primaria », mentre la maggioranza propone: « L'università è centro primario ». E allora dov'è la garanzia? È nello stesso articolo di legge. Siamo impegnati a fare la riforma universitaria, c'è la volontà politica di farla, in questa riforma consacriamo con un articolo di legge questo principio, per cui la garanzia è *in re ipsa*. Se il Parlamento crede in se stesso allora non ha bisogno delle assicurazioni che potrebbero definirsi paternalistiche del Ministro.

P R E S I D E N T E . Senatore Mamucari, insiste per la votazione dell'emendamento 7.0.1?

M A M M U C A R I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.0.2, presentato dal senatore Coddignola e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario:*

TITOLO II

STRUTTURE DELLA RICERCA E DELL'INSEGNAMENTO

Art. 8.

(Dipartimenti)

Il dipartimento costituisce la fondamentale struttura di ricerca dell'Università; esso

organizza e coordina le ricerche e gli insegnamenti aventi finalità e caratteristiche comuni; organizza gli studi per il dottorato di ricerca; stabilisce, d'intesa con i consigli di corso di laurea, i programmi di insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio di cui al successivo articolo 13; attribuisce al personale docente le funzioni previste dall'articolo 24; cura unitariamente l'uso dei mezzi e degli strumenti ad esso assegnati.

I dipartimenti, d'intesa con il consiglio d'ateneo, organizzano con i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 corsi di preparazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale, nonché corsi post-universitari di specializzazione e di perfezionamento e le università rilasciano i relativi diplomi. Essi sono altresì centri di educazione permanente per l'aggiornamento culturale dei cittadini.

I dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore dell'università previa deliberazione del consiglio di ateneo, tenuto conto dei tipi indicati dal Consiglio nazionale universitario ai sensi del punto b) del comma secondo dell'articolo 46. Per le modificazioni dell'ordinamento ovvero per la soppressione di dipartimenti, si adotta la medesima procedura.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 8.
(Dipartimenti)

« Presso le università e gli istituti di istruzione universitaria gli insegnamenti possono coordinarsi in modo da costituire facoltà, dipartimenti e istituti.

Le facoltà conferiscono le lauree ed i diplomi. Possono conferirsi altri titoli di studio stabiliti dai rispettivi statuti.

Il dipartimento coordina la ricerca e l'insegnamento in settori scientifici omogenei

e predispone piani comuni di attività per la cui realizzazione sia necessario il lavoro di gruppo di docenti diversi. Nel dipartimento possono coordinarsi insegnamenti affini o connessi anche se impartiti in facoltà diverse della stessa università.

Spetta ai consigli di ateneo deliberare di istituire o di non istituire i dipartimenti, in aderenza alle esigenze dei corrispondenti rami degli studi e, in caso di istituzione, di determinarne la struttura ed i fini, nell'esercizio del diritto di darsi ordinamenti autonomi di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione.

Nelle facoltà, dipartimenti ed istituti si possono effettuare ricerche orientate per conto di enti pubblici e privati solo a condizione che il consiglio di ateneo ne approvi e determini le condizioni e modalità.

I rapporti tra le facoltà, i dipartimenti e gli istituti nell'ambito di ogni università sono disciplinati con regolamento emanato con decreto rettorale, su proposta dei consigli di ateneo, dei dipartimenti e degli istituti interessati.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e poi ogni tre anni, entro il mese di aprile, i consigli di ateneo deliberano l'istituzione o meno di dipartimenti o la loro modifica o la loro soppressione.

L'istituzione del dipartimento avviene con decreto del rettore che deve emanarlo non oltre quindici giorni dal ricevimento della deliberazione di cui al precedente comma. Il rettore provvederà, entro un mese, alla conseguente modifica dello statuto.

La deliberazione contraria all'istituzione del dipartimento è trasmessa non oltre quindici giorni dalla data della deliberazione stessa, dal rettore, con relazione motivata, al Ministro che, entro quindici giorni, provvede a trasmetterla al Consiglio nazionale universitario.

Qualora il CNU concordi con la deliberazione del consiglio di ateneo ne dà ad esso comunicazione per il tramite del Ministro; qualora non concordi può suggerire al consiglio di ateneo il riesame della deliberazione specificando le ragioni per cui il riesame stesso è ritenuto necessario od opportuno.

In caso di modifica o di soppressione del dipartimento si segue la procedura indicata nei precedenti commi.

Nel caso in cui il consiglio di ateneo, nei termini previsti dal settimo comma, abbia adottato la deliberazione di non istituire dipartimenti, può adottare in qualsiasi altro periodo dell'anno accademico la deliberazione opposta, ferme restando le procedure previste dal presente articolo ».

8.6 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Nell'ambito di una o di diverse facoltà fra cattedre di insegnamento di materie affini o aventi obiettivi scientifici comuni, viene costituito, ove possibile, un organismo autonomo, denominato dipartimento o seminario con lo scopo, tra l'altro, di sviluppare e coordinare l'attività diretta alla ricerca scientifica; di unificare nella realtà dell'elaborazione scientifica le esigenze della ricerca in senso stretto con quelle dell'attività didattica; di perseguire fini di approfondimento scientifico nella piena libertà di ricerca e di orientamento dei singoli studiosi; di curare l'impiego dei mezzi finanziari assegnati dal consiglio di amministrazione per lo svolgimento dell'attività di ricerca e dell'insegnamento nonchè per il personale ausiliario e per i servizi ed il più proficuo uso comune di apparecchiature scientifiche, dei servizi centrali e della biblioteca ».

8.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI,
FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA,
LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'università, per le finalità proprie di promozione e di organizzazione della ricerca scientifica e di approfondimento critico delle conoscenze, assume la struttura articolata in dipartimenti autonomi.

Gli insegnamenti propedeutici e fondamentali di ogni corso di laurea o di più corsi

analoghi e quelli relativi alle materie tecniche necessarie per l'indagine scientifica si devono raggruppare in particolari dipartimenti, pur potendo i relativi docenti frequentare anche altri dipartimenti.

Nel seno del dipartimento si organizzano e si coordinano le ricerche su argomenti e materie aventi finalità e caratteristiche comuni; si organizzano gli studi e le attività sperimentali per il dottorato di ricerca nonchè i corsi di preparazione, specializzazione ed aggiornamento professionale ed i corsi post-universitari di specializzazione e perfezionamento.

I dipartimenti collaborano alla organizzazione dei corsi di insegnamento secondo i piani di studio, di cui al successivo articolo 13, e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di corso di laurea.

Nei singoli dipartimenti gli studenti hanno dovere e diritto di assistere agli insegnamenti ed alle ricerche organizzate a scopo didattico; possono assistere o partecipare alle ricerche organizzate a scopo scientifico solo se siano invitati dai singoli docenti.

In ciascun dipartimento vengono ammessi ogni anno studenti ricercatori in numero definito o per la collaborazione costante alla ricerca e alla preparazione ad un esercizio professionale qualificato. Uno studente non può essere iscritto a più di un dipartimento come studente ricercatore.

Per gli studenti ammessi a corsi di laurea, che implicino oltre la conoscenza professionale sufficiente, l'esercizio pratico, sono istituiti presso ogni dipartimento turni di assistenza pratica e di frequenza obbligatoria.

I dipartimenti devono essere organizzati in modo da fungere da centri permanenti per l'aggiornamento culturale specializzato dei cittadini.

I dipartimenti sono costituiti con decreto del rettore dell'università, su parere conforme del consiglio di ateneo, tenuto conto delle indicazioni formulate dal consiglio nazionale universitario, ai sensi del punto b) del successivo articolo 46.

Per le modificazioni dell'ordinamento dipartimentale, ovvero per la soppressione, la scissione e la riunione di dipartimenti si

adotta la medesima procedura prescritta per la costituzione, ma in ogni caso deve essere sentito il parere dei consigli di dipartimento e dei consigli di corso di laurea interessati ».

8.1

TRABUCCHI

In via subordinata all'emendamento 8.6, sostituire l'articolo con il seguente:

« Il dipartimento è una struttura universitaria pluridisciplinare caratterizzata da una fondamentale unità nelle finalità di ricerca e didattiche nonchè da un'economia di gestione risultante dalla centralizzazione dei principali servizi comuni.

L'istituzione del dipartimento è obbligatoria: essa comporta l'abolizione delle cattedre, delle facoltà e degli istituti.

Il dipartimento è fornito di un organico del personale docente e di un organico del personale non docente.

Il dipartimento organizza gli studi per il dottorato di ricerca; stabilisce, d'intesa con i consigli di corso di laurea, i programmi d'insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio di cui al successivo articolo 13; attribuisce al personale docente le funzioni previste dall'articolo 24; cura unitariamente l'uso dei mezzi e degli strumenti ad esso assegnati.

I dipartimenti, d'intesa con il consiglio di ateneo, organizzano anche, con i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 1, corsi per il conseguimento del diploma intermedio, corsi di preparazione, di specializzazione e di aggiornamento professionale, nonchè corsi post-universitari di specializzazione e di perfezionamento al termine dei quali le università rilasciano i relativi diplomi.

I dipartimenti sono altresì centri di educazione permanente per l'aggiornamento culturale dei cittadini.

Il dipartimento è articolato in sezioni: ogni sezione ha una sua caratterizzazione didattico-scientifica.

L'istituzione del dipartimento avverrà secondo la seguente procedura:

a) ogni università predisporrà il programma per l'inquadramento in dipartimen-

ti delle attività attualmente svolte nell'ambito delle cattedre: le relative proposte dovranno pervenire al CNU che procederà al coordinamento, a controproposte di massima ed alle approvazioni finali. Tali operazioni dovranno essere espletate nel termine massimo di sei mesi dalla data in cui il CNU ha adottato il regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 46;

b) i dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore dell'università;

c) i dipartimenti, dopo aver adottato il regolamento, previo parere conforme del consiglio di ateneo, per la disciplina delle modalità di svolgimento delle proprie attività, elaboreranno il piano finanziario ed organizzativo su base quinquennale e provvederanno a trasmetterlo al consiglio di ateneo per gli adempimenti di cui all'articolo 49. Per tali operazioni è prevista la scadenza massima di sei mesi dalla istituzione del dipartimento.

Alle modifiche ovvero alle soppressioni dei dipartimenti si provvede con decreto del rettore, su proposta dei dipartimenti interessati, previo parere obbligatorio del CNU.

Tutte le nuove università dovranno essere strutturate su base dipartimentale ».

8.7

GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il dipartimento è la struttura fondamentale dell'università. Organizza e coordina una pluralità di settori di ricerca e di insegnamento aventi finalità o caratteristiche comuni; organizza gli studi per il dottorato di ricerca; concorre, nei modi previsti dallo statuto, a stabilire i programmi di insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio di cui al successivo articolo 13; attribuisce al personale docente le funzioni previste dall'articolo 24; cura unitariamente l'uso dei mezzi e degli strumenti ad esso assegnati.

Il dipartimento, d'intesa con il consiglio di ateneo, organizza con i criteri di cui al se-

condo comma dell'articolo 1 corsi universitari e post-universitari di preparazione, di specializzazione, di perfezionamento, di orientamento e di aggiornamento professionale; i relativi attestati vengono rilasciati dall'università. Esso è altresì centro di educazione permanente per l'aggiornamento culturale dei cittadini, e assume a tal fine le opportune iniziative.

I dipartimenti previsti dallo statuto si atengono di regola ai tipi indicati dal consiglio nazionale universitario ai sensi del punto *b*) del secondo comma dell'articolo 46 della presente legge. In caso di difformità, è necessario che il consiglio nazionale universitario riconosca la validità delle ragioni scientifiche e didattiche che la motivano ».

8. 8 CODIGNOLA, IANNELLI

Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « organizza gli studi per il dottorato di ricerca, stabilisce, d'intesa con i consigli di corso di laurea, i programmi d'insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio di cui al successivo articolo 13 ».

8. 9 RENDA, PIOVANO, PIRASTU, ROMANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PAPA, FARNETI Ariella

In via subordinata all'emendamento 8.2, sostituire il primo comma con il seguente:

« Compiti del dipartimento sono di organizzare e coordinare le ricerche per gruppi di materie insegnate nella sede universitaria, aventi finalità e caratteristiche comuni; di organizzare gli studi per il dottorato di ricerca e per altri corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione scientifica e culturale, tenuti presso l'università; di curare l'impiego di contributi finanziari e degli strumenti ad esso assegnati ».

8. 3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, dopo la parola: « esso » *inserire le altre:* « , istituito su base interdisciplinare, ».

8. 14 COLELLA

Al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ; gestisce i centri o laboratori delle discipline, che fanno capo al dipartimento, istituiti presso l'università dal CNR o da altri enti pubblici o privati ».

8. 15 COLELLA

Sopprimere il secondo comma.

8. 10 SOTGIU, PIOVANO, FORTUNATI, ROMANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROSSI, MARIS, BONATTI

In via subordinata all'emendamento 8.2, sostituire il secondo comma con il seguente:

« È fatta salva in ogni caso la libertà di ricerca e di insegnamento di ciascun docente studioso con la possibilità di disporre degli strumenti e di ogni altro mezzo necessario, compresa la parte adeguata dei contributi finanziari messi a disposizione del Dipartimento di cui fa parte ».

8. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al secondo comma, dopo le parole: « e le università rilasciando i relativi diplomi. », *inserire il seguente periodo:* « Singoli dipartimenti possono essere destinati essenzialmente alla ricerca e all'insegnamento post-universitari. ».

8. 13 CASSANO

In via subordinata all'emendamento 8.2, sostituire il terzo comma con il seguente:

« Su proposta della o delle facoltà interessate, previo parere del Senato accademico e sentito il consiglio di amministrazione solo

per quanto riguarda i mezzi finanziari, il dipartimento viene istituito mediante modifica dello Statuto dell'università e disciplinato nei limiti della presente legge in piena autonomia ».

8.5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al terzo comma, dopo le parole: « del Consiglio d'Ateneo », aggiungere le altre: « e previo parere dei docenti interessati ».

8.11 PELLICANÒ, NALDINI, CUCCU

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ciascun dipartimento deve avere una sede propria ».

8.12 PELLICANÒ, NALDINI, CUCCU

P R E M O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P R E M O L I . Signor Presidente, l'articolo 8 è uno degli articoli, se non l'articolo, chiave del disegno di legge da cui ci si attende il ribaltamento del vigente sistema. L'articolo definisce il dipartimento come struttura obbligatoria, gli assegna competenza esclusiva nell'organizzazione degli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca; gli assegna competenza congiunta ai consigli di corso di laurea nell'organizzare i programmi di insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio per il conseguimento della laurea; gli assegna competenza congiunta con il consiglio di ateneo nell'organizzazione dei corsi di preparazione, di specializzazione e di aggiornamento, nonché dei corsi post-universitari di specializzazione e di perfezionamento, con il potere di rilasciare i relativi diplomi.

Il primo problema che occorre affrontare è quello della possibilità di coesistenza tra dipartimento e cattedra da un lato e tra dipartimento e codificazione nazionale delle

discipline da un altro. Se il dipartimento obbligatorio deve essere, come noi vogliamo, una cosa seria, è chiaro che fin dal principio della sua creazione occorre prevedere l'abolizione delle cattedre e, quindi, l'assegnazione dei docenti al dipartimento. Occorre poi prevedere l'abolizione della codificazione nazionale delle discipline e quindi la più ampia facoltà ai dipartimenti di introdurre nuove discipline di studio, in relazione ai continui e mutevoli progressi della scienza.

Se non si eliminano le cattedre e la codificazione delle discipline, il dipartimento non sarà quel *quid novi* che si vuole che sia, ma farà rivivere, in altra dimensione, la facoltà che, insieme con gli istituti, è dal disegno di legge soppressa. Inoltre, sia la struttura dipartimentale, sia il concetto stesso di autonomia universitaria postulano l'abolizione del valore legale dei titoli di studio, come da noi proposto (d'altro canto, questa abolizione è richiesta proprio dal rigore stesso della logica) ed accentuano, invece — vogliamo, ancora una volta ripeterlo, onorevole Presidente — il carattere accademico che il dipartimento ha e per cui esso si traduce in un raggruppamento flessibile di discipline per la ricerca scientifica.

A questo indirizzo si rifanno, d'altro canto, per esempio, le « unità di insegnamento e di ricerca » introdotte dalla recente riforma universitaria francese, come, del resto, si rifanno — l'ho già detto in quest'Aula — i *centres d'excellence* che il direttore generale per la programmazione universitaria francese, il professor Capelle, ha proposto per le nuove università del terzo mondo, quelle università che si dedicano a studi e ricerche scientifiche particolari, in rapporto alla loro situazione geografica.

Questo stesso carattere viene recepito anche dalle « sezioni di studio » proposte in Germania come sostitutive delle vecchie facoltà, oppure — anche questo l'ho già ricordato — dai « dipartimenti mobili » così come sono stati proposti ed attuati in alcune università tedesche.

Molto perplessi, per tornare all'articolo 8, ci lascia la formulazione del terzo comma, in base al quale si stabilisce che i dipartimenti

siano istituiti obbligatoriamente, con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di ateneo. Noi riteniamo che l'istituzione del dipartimento obbligatorio dovrebbe essere condizionata dall'espletamento di tutta una precisa procedura prevista dalla legge generale di riforma universitaria e dall'assenso, in questo caso, del massimo organo consultivo universitario, se si vuole evitare la proliferazione incontrollata dei dipartimenti stessi, se si vogliono evitare, cioè, possibili doppioni, come fatalmente accadrebbe se si lasciasse invariato il comma, ed, inoltre, se si vuole che il dipartimento persegua veramente quelle finalità scientifiche e didattiche che la norma dell'articolo gli assegna.

I professori Gabriello Illuminati e Paolo Sylos Labini, in uno dei numeri recenti della loro « Rivista trimestrale di scienza politica e dell'amministrazione », hanno esposto, a questo proposito, dei concetti nei quali noi ci riconosciamo pienamente. Così, i citati professori, si sono espressi: « È chiaro che, al fine di non congelare la cultura universitaria in compartimenti rigidi, più compartimenti si troveranno a collaborare a fini didattici e scientifici, come oggi avviene nell'ambito delle facoltà e, possibilmente, con strumenti più idonei da sviluppare quando una maggiore autonomia universitaria sarà acquisita ». Caso normalissimo sarà, ad esempio, che un dipartimento offra corsi propedeutici o specialistici agli studenti iscritti a un corso di laurea organizzato da un altro dipartimento. In tal modo, ad esempio, sarà auspicabile che un dipartimento di chimica si serva di docenti di matematica necessari per la laurea in chimica. Non è, invece, detto che non possano esistere più dipartimenti di chimica nella stessa università. Ad esempio, nell'attuale facoltà di ingegneria opera un gruppo di insegnanti di chimica tale da giustificare un dipartimento a sè stante che si occupi di preparare gli studenti per il corso di laurea in ingegneria chimica.

Ecco la necessità dell'intervento del consiglio nazionale universitario, così come noi lo abbiamo inserito in uno dei nostri emendamenti. L'*optimum* da raggiungere sarebbe l'organizzazione di dipartimenti efficienti,

articolati in unità di ricerca, così come — lo ricordavo prima — è stato recepito nella riforma universitaria francese o, con differente denominazione, in quella tedesca.

Uno dei risultati sarebbe questo: una codificazione flessibile e differenziata delle discipline in raggruppamenti di larga massa che, data l'autonomia dei dipartimenti, possono essere diversi da università a università e variare nel tempo, a meno di un minimo di corsi propedeutici disposti dallo Stato, qualora si volesse conservare il valore legale dei titoli di studio, oppure, come è stato proposto da qualcuno (ferma restando la più ampia libertà dell'università di predisporre i piani di studio) si potrebbe demandare al consiglio nazionale universitario il compito di raccomandare l'elenco delle discipline comuni a carattere propedeutico per ciascun corso.

Comunque, noi restiamo sempre dell'avviso che il dipartimento, come previsto dalla proposta liberale, debba essere un istituto facoltativo e ciò soprattutto perchè si possa disporre di un congruo periodo, durante il quale sperimentare (in questa Italia, in cui si parla sempre di sperimentazioni, a nostro giudizio una struttura nuova e innovatrice come il dipartimento meritava di essere anch'essa una sperimentazione), sia allo scopo di definire meglio la fisionomia e le strutture, sia allo scopo di modificare gli altri punti del sistema universitario che, evidentemente, non possono essere lasciati invariati, dopo l'introduzione del dipartimento. Infine, preferiremmo la definizione del dipartimento quale risulta dalla nostra proposta: « Il dipartimento coordina la ricerca e l'insegnamento in settori scientifici omogenei e predispone piani comuni di attività per la cui realizzazione sia necessario il lavoro di gruppo di docenti diversi », oppure la definizione data dagli autori già citati: « Il dipartimento è una struttura universitaria complessa, pluridisciplinare, caratterizzata da una fondamentale unità nelle finalità di ricerca e didattiche, nonché da una economia di gestione risultante dalla centralizzazione dei principali servizi comuni ».

Pertanto, abbiamo presentato due emendamenti all'articolo 8. Il primo rappresen-

ta, a nostro giudizio, l'*optimum* e si inserisce proprio in una certa logica di discorso che traspare da tutta quanta la nostra proposta. Rappresenta l'*optimum*, dicevo, nel senso che la facoltatività del dipartimento riflette, a nostro avviso, in modo più completo l'autonomia universitaria, consente una maggiore e più profonda sperimentazione del nuovo istituto nel contesto della università di domani, risponde meglio al nuovo taglio dello scibile che il compartimento stesso presuppone, nascendo esso come centro di approfondimento per particolari problemi e per particolari ricerche scientifiche, donde — come è stato già da me ricordato nel mio intervento a proposito della relazione di minoranza — la ragion d'essere dei dipartimenti « mobili » introdotti in qualche università tedesca e delle « sezioni di studio » francesi di cui ho già discorso.

Il secondo emendamento allo stesso articolo 8, accettando la tesi dei dipartimenti obbligatori, recepisce alcune delle ragioni, secondo noi, valide, proposte dalla maggioranza, ma le integra, in base alle osservazioni che abbiamo precedentemente fatto, con modifiche sostanziali che mirano a rispettare l'anima e l'essenza del dipartimento e a farne effettivamente la struttura portante della nuova università e, soprattutto, ad evitare dei doppioni o delle sovrapposizioni inutili. Anche con questo secondo emendamento, d'altro canto, ci siamo preoccupati, pur prevedendo la obbligatorietà dei dipartimenti, di salvaguardare al massimo il principio dell'autonomia universitaria. Grazie.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, prima di entrare nel merito dell'articolo 8 vorrei sottoporre alla sua attenzione, per la prosecuzione del dibattito, la proposta che all'inizio della discussione di ogni articolo il relatore, evidentemente a nome della maggioranza, dichiarare a quale testo la maggioranza fa riferimento. Oggi abbiamo di fronte il testo proposto dalla Commissione e un testo proposto dai colleghi Iannelli e Codi-

gnola. Credo che la mia proposta serva a sveltire il dibattito.

Ciò detto, sono d'accordo sulla premessa del collega Premoli. Non v'è dubbio che la istituzione del dipartimento costituisce sul piano politico-culturale l'aspetto innovatore decisivo della riforma universitaria. Ed è proprio per questo che ho preso la parola, tanto più che nel mio intervento nella discussione generale l'istituzione dipartimentale ha rappresentato uno dei punti essenziali di riferimento. In fondo, nei confronti del dipartimento sono state sollevate obiezioni sostanzialmente legate non solo alla tradizione, ma anche al fatto che lo studioso, il ricercatore sente profondamente l'esigenza di una propria autonomia, di una propria libertà di movimento. Si tratta, a mio giudizio, di configurare e prefigurare il dipartimento in maniera tale che questa esigenza sia ancor più rispettata e realizzata.

Mi pare che questo sia il punto centrale della questione e penso sia arrivato il momento di capire che nello sviluppo che ha assunto ogni forma del sapere negli ultimi quaranta-cinquant'anni è andata sempre più radicandosi l'esigenza di una ricerca, che non si fondi più soltanto sull'analisi del singolo individuo, sulla riflessione individuale, ma che tenga conto di un rapporto in comune, di una pluralità di esperienze e quindi faccia capo ad una pluralità di apporti anche nella elaborazione individuale.

Quando si parla di ricerca di *équipe* non si intende solo il fatto materiale che vi siano più persone che diventano intestatarie della ricerca (questo è un aspetto, a mio giudizio, formale): l'aspetto di fondo è che ogni ricerca è in sé e per sé, qualunque sia l'intestazione, il risultato, non solo di una esperienza vissuta con sé stessi e con le proprie capacità, ma anche di un'esperienza frutto di una comunità di studi e di ricerche, in cui ognuno può utilizzare continuamente l'esperienza altrui e può dare agli altri il proprio orientamento.

Si tratta allora di chiederci se, giunti a questo punto, non sia necessario trovare una definizione che sancisca tutto ciò, al di là delle esigenze tecniche dell'economia dei servizi, dell'economia di gestione: questo infat-

ti secondo me non è un parametro esclusivo; può essere parametro necessario, ma non sufficiente.

Ci troviamo, pertanto, di fronte a due definizioni: una contenuta nel testo della Commissione e una contenuta nel testo dei colleghi Iannelli e Codignola. In linea di principio, i colleghi Iannelli e Codignola fanno riferimento a settori di ricerca e di insegnamento e credo che la loro definizione sia più congrua. Però, il punto da chiarire in tale definizione concerne il fatto che i colleghi Iannelli e Codignola affermano che necessariamente il dipartimento è una pluralità di settori di insegnamento, mentre io affermo che il dipartimento può essere una pluralità, ma può essere anche un settore di insegnamento e di ricerca.

Pensiamo ad un dipartimento di storia: è necessario che sia una pluralità di settori di insegnamento e di ricerca? Secondo me, il dipartimento di storia è talmente vasto da definire già in sé e per sé un dipartimento. Pensiamo a filosofia: è necessario che accanto alla filosofia vi siano altri settori di insegnamento e di ricerca? Ciò dipenderà ad un certo momento dalla capacità dei filosofi di essere o non essere avvicinati da matematici, da storici e via dicendo, ma in sé e per sé il settore filosofia è sufficiente a definire un dipartimento.

Resto nel mio campo: se ho ben capito, secondo la definizione dei senatori Iannelli e Codignola non vi dovrebbe essere un dipartimento di statistica perchè si dice che, dovendoci essere una pluralità di settori di insegnamento e di ricerca, il dipartimento di statistica non avrebbe mai capacità autonoma di esprimersi come tale. Allo stato di fatto, credo di essere in una situazione dipartimentale: ho istituito, malgrado che il rettore mi abbia detto che questa è una istituzione di fatto e non una istituzione di diritto, un particolare consiglio direttivo anticipatore della riforma: il direttore è diventato puramente e semplicemente un organo esecutivo — ho ritenuto ciò necessario — delle decisioni del consiglio direttivo. Sussistono così gli insegnamenti di statistica, di statistica economica, di statistica sociale, di statistica giudiziaria, di statistica sanitaria,

di antropometria, di demografia, di demografia investigativa, di teoria dei campioni, di econometria, di statistica applicata alle scienze fisiche, di storia della statistica, di sociologia. Perché? Qual è il significato di questa organizzazione? Ebbene il significato è proprio quello di fare riferimento a discipline affini, a discipline comuni connesse; infatti si può sostenere che statistica e statistica economica sono affini, ma è difficilmente sostenibile che statistica ed econometria siano necessariamente affini o che statistica e biostatistica siano affini o che statistica e demografia siano solo affini. Io ho indicato anche discipline che sono tra di loro connesse, che utilizzano cioè la tecnica quantitativa, ma che hanno un loro campo autonomo di applicazione. Pertanto ho fatto riferimento a due concetti fondamentali: a quello di affinità e a quello di connessione. È su questa leva, secondo me, che si devono articolare i dipartimenti con una fluidità — su questo sono d'accordo con il senatore Premoli — nel tempo e nello spazio. Da questo punto di vista pregherei i colleghi Iannelli e Codignola di dire non « una pluralità di settori di ricerca e di insegnamento », ma di dire « uno o più settori di ricerca e di insegnamento »; tenendo conto del concetto di affinità e di connessione, a meno che non si definisca il settore d'insegnamento e di ricerca solo sulla base di affinità. Questi sono i punti fondamentali, secondo me, che devono dar vita veramente ad una interdisciplinarietà sostanziale e non formale.

La seconda questione sorge non nei confronti dell'emendamento presentato dai senatori Codignola e Iannelli, ma nei confronti del testo della Commissione che è in contrasto con una norma già approvata dal Senato. Nel testo della Commissione figura ancora il consiglio di corso di laurea; ma il testo già votato rimette agli statuti una organizzazione interdipartimentale ai fini dei corsi di laurea e di diploma. Pertanto hanno ragione da questo punto di vista i colleghi Iannelli e Codignola a dire « concorrono nelle forme previste dagli statuti alla determinazione dei piani di studio . . . »; questo, secondo me, ormai è un problema già risolto dal Senato e quindi lasciamo che tutto quanto

riguarda i piani di studio e quindi la funzione del dipartimento nei confronti dei piani di studio sia rimesso a forme di coordinamento e di collegamento interdipartimentale che saranno regolamentate dai singoli statuti dell'università. In questo modo si esplica l'autonomia, in questo modo siamo certi che il dipartimento non si risolve nè nella vecchia facoltà, nè nel corso di laurea, e siamo anche certi che in realtà il dipartimento può avere sbocchi per più lauree. Un dipartimento di statistica infatti non può essere legato soltanto ad un corso di laurea in scienze statistiche, ma deve essere collegato a corsi di laurea in scienze economiche, in giurisprudenza, in scienze sociali, biologiche eccetera.

La seconda questione, dunque, riguarda la funzione del dipartimento nei confronti dei piani di studio che deve esplicarsi mediante un collegamento con altri dipartimenti, cioè con i dipartimenti che saranno indicati o dagli statuti o dal consiglio nazionale universitario come necessariamente afferenti ai singoli corsi di laurea.

Da questo punto di vista, all'accenno fatto dal collega Premoli, se non in questo articolo, in altro dovrà essere data risposta. Oggi noi abbiamo l'elenco degli insegnamenti, le famose tabelle degli insegnamenti. Ma io credo che per dare maggiore credibilità all'autonomia universitaria, quindi per dare credibilità alla vita dipartimentale dovremo sostituire alla tabella degli insegnamenti, la tabella dei settori e dei dipartimenti necessariamente afferenti ad un corso di laurea e poi lasciare che i dipartimenti e le università nella loro autonomia esplichino entro i dipartimenti gli insegnamenti, le ricerche, i programmi.

Vi è poi la grossa questione del dottorato di ricerca. Non vogliamo qui riprendere la discussione sul dottorato di ricerca perchè in un articolo precedente questo istituto è già passato. Il punto su cui voglio richiamare l'attenzione del relatore e dei colleghi della maggioranza è un altro. Comunque sia, il dottorato di ricerca non può dar luogo a corsi di studi. Se si fa riferimento a corso di studi, si istituisce un nuovo tipo di laurea. Se si vuole il dottorato di ricerca come va-

lutazione di formazione del ricercatore, si deve precisare che il dottorato di ricerca non è un titolo accademico, ma un titolo scientifico (la distinzione non è puramente nominalistica). In ogni caso il dipartimento nei confronti del dottorato di ricerca dovrà semplicemente organizzare le attività del dottorato stesso che devono essere attività di ricerca, non attività di studio nel senso dei corsi universitari. Altrimenti non si riesce a capire la differenza di fondo che intercorre, e che secondo me deve intercorrere, tra la laurea, che è una cosa, e il dottorato di ricerca che deve essere un'altra cosa, che non deve essere un super-corso universitario. Quindi non si tratta di organizzare gli studi per il dottorato di ricerca, si tratta di organizzare le attività per il dottorato di ricerca, che è cosa nettamente diversa. Il ricercatore deve ricercare: se la maggioranza deciderà e fisserà i tempi per l'inizio, si deve pervenire al dottorato di ricerca attraverso ricerche concrete e non solo attraverso lo studio della metodologia della ricerca; anche quando si tratterà di metodologia della ricerca, il dottorato dovrà essere preceduto da ricerche sulla metodologia e non dalla frequenza di lezioni sulla metodologia della ricerca più o meno estese nel tempo.

Altra questione, che non è secondo me di poco conto e che non è definita nè nel testo della maggioranza della Commissione nè nel testo degli amici Iannelli e Codignola, riguarda la sede del dipartimento. Io credo che dovremmo stabilire che in linea di principio, sia pure come prospettiva, il dipartimento deve avere una sede unica. Se non lo facciamo, non soltanto per volontà di sabotaggio della riforma, ma per forme di inerzia, di affezione ai locali dove già si lavora, si rischia in realtà, anche là dove eventualmente esistono immediate possibilità edilizie attraverso spostamenti di persone e di attrezzature, di avere un dipartimento dislocato in diversi edifici. Quindi a mio avviso qualche accenno esplicito circa la sede deve essere fatto.

Infine debbo rilevare che sia nel testo della maggioranza della Commissione sia nel testo dei colleghi Iannelli e Codignola si fa

riferimento ad un insieme e ad una pluralità di altri compiti del dipartimento. Premetto che sono d'accordo che il dipartimento non può avere istituzionalmente soltanto la funzione della ricerca, della preparazione critico-professionale, dell'orientamento e della guida dell'attività per coloro che vorranno conseguire il dottorato di ricerca e per coloro che saranno i ricercatori, comunque preparati, comunque scelti, comunque selezionati. Io credo che il dipartimento debba avere altre funzioni. Fra l'altro, da questo punto di vista, il riferimento immediato che mi viene alla mente è che, se noi vogliamo che realmente la norma per la quale coloro che hanno 25 anni possono, a determinate condizioni, adire agli studi universitari sia realizzabile per quelli che già lavorano, occorre stabilire un collegamento tra il dipartimento e la società civile. Se i dipartimenti non assumono compiti specifici al riguardo, la norma rischia di restare sulla carta e di favorire soltanto i figli di papà, che non frequenteranno le scuole medie e che poi si presenteranno di punto in bianco agli esami di ammissione all'università.

La questione di fondo è però un'altra: dobbiamo elencare tutti i compiti come compiti di ogni dipartimento? Ogni dipartimento deve avere corsi preuniversitari, parauniversitari e postuniversitari? Questo è il punto da chiarire. Una cosa è stabilire che il dipartimento abbia funzioni permanenti di collegamento con la società civile e fissare il principio, altra cosa è stabilire fin d'ora quello che in ogni dipartimento può e deve essere fatto a tal fine. Così rischiamo, secondo me, di scrivere una norma che rimane poi lettera morta, o che viene utilizzata strumentalmente soltanto quando dà luogo a certe possibilità di utilizzazione di personale o a certe forme di proventi per il dipartimento.

Io credo che sarebbe preferibile che l'articolazione specifica dei compiti rispetto alla funzione permanente del collegamento fra dipartimento e società civile desse luogo ad una norma separata nelle disposizioni finali nel senso che la specificazione debba essere lasciata agli statuti delle singole università, perchè soltanto in questo modo noi consen-

tiamo all'università di disporre ciò che ogni dipartimento può realmente fare.

Infatti, se attribuiamo ad ogni dipartimento compiti di aggiornamento professionale, di preparazione per gli esami professionali, di altri corsi che non sono universitari ma sono post-scuola media superiore, di corsi di specializzazione e di perfezionamento post-universitari, in realtà andiamo oltre la situazione in atto, che è già caotica. Già oggi le università non riescono a seguire la miriade di scuole di specializzazione, di scuole di perfezionamento, di corsi di ogni genere che ad ogni piè sospinto presso gli istituti o presso le facoltà sono sorti e vanno sorgendo.

Lasciamo che questa articolazione di funzioni e di compiti ulteriori dei dipartimenti, non essendo vietata dalla legge, sia possibile attraverso un'esplicitazione statutaria e limitiamoci nella legge a stabilire puramente e semplicemente, in maniera abbastanza concisa, che il dipartimento ha compiti di collegamento permanente con la società civile ai fini e dell'educazione dei cittadini e di aggiornamenti culturali, di orientamenti professionali, di specializzazioni, senza però dare alle norme un contenuto da regolamento, e senza far riferimento a diplomi o attestati che moltiplichino i titoli!

Noi dobbiamo, secondo me, definire per legge soltanto titoli aventi valore legale. Quelli richiamati nell'articolo non possono avere valore legale perchè, anche se stabiliti per legge, in realtà sarebbero lasciati all'assoluta discrezionalità di ogni dipartimento. Non possiamo, da questo punto di vista, dare di questi corsi una valutazione superiore a quella che essi hanno allo stato di fatto.

Ecco le ragioni che mi hanno determinato a intervenire, onorevole Presidente. Ho parlato abbastanza serenamente e sobriamente, mi auguro che i colleghi della maggioranza vogliano raccogliere le considerazioni e gli inviti che io ho loro rivolto.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il dipartimento definito, dal

disegno di legge in discussione come la fondamentale struttura di ricerca della nuova università, deve evidentemente servire a coordinare energie, a promuovere la collaborazione tra docenti e ricercatori, non a rompere, a sovvertire, a creare nuovi centri di potere.

Nell'università (e su questo a parole siamo tutti d'accordo) bisogna costruire, ricostruire, non sovvertire. Ora a noi sembra che il dipartimento obbligatorio per tutte le università, da quelle ad indirizzo scientifico a quelle ad indirizzo umanistico, a parte le difficoltà di attuazione del nuovo istituto, specie nella situazione attuale di carenza di mezzi, di strutture, di personale, lungi dal risolvere i problemi li complichino ulteriormente aggravando i mali antichi e recenti dell'università italiana.

Per questo abbiamo già dichiarato in sede di discussione generale la nostra contrarietà all'introduzione del dipartimento obbligatorio. Si è partiti dalla esigenza di eliminare le cosiddette baronie. Si finirà, a nostro avviso, col dar vita a nuove superbaronie, a principati addirittura. Noi proponiamo la sostituzione dell'articolo in esame con il seguente: « Nell'ambito di una o di diverse facoltà, tra cattedre di insegnamento di materie affini o aventi obiettivi scientifici comuni, viene costituito, ove possibile, un organismo autonomo, denominato dipartimento o seminario con lo scopo, tra l'altro, di sviluppare e coordinare l'attività diretta alla ricerca scientifica; di unificare nella realtà dell'elaborazione scientifica le esigenze della ricerca in senso stretto con quelle dell'attività didattica; di perseguire fini di approfondimento scientifico nella piena libertà di ricerca e di orientamento dei singoli studiosi; di curare l'impiego dei mezzi finanziari assegnati dal consiglio di amministrazione per lo svolgimento dell'attività di ricerca e dell'insegnamento nonchè per il personale ausiliario e per i servizi ed il più proficuo uso comune di apparecchiature scientifiche, dei servizi centrali e della biblioteca ».

Intendiamo con questa nostra proposta mantenere il principio del dipartimento tra

insegnamenti in materie affini o aventi obiettivi scientifici comuni, lasciandone peraltro la sua costituzione alle facoltà che esamineranno caso per caso la possibilità della sua realizzazione.

Il nostro emendamento mira anche ad evitare la dispersione, o meglio la polverizzazione della organizzazione universitaria attuale.

In via subordinata all'emendamento 8.2, proponiamo la sostituzione del primo comma con il seguente: « Compiti del dipartimento sono di organizzare e coordinare le ricerche per gruppi di materie insegnate nella sede universitaria, aventi finalità e caratteristiche comuni; di organizzare gli studi per il dottorato di ricerca e per altri corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione scientifica e culturale, tenuti presso l'università; di curare l'impiego di contributi finanziari e degli strumenti ad esso assegnati ».

Si ribadisce con questo emendamento la idea che il dipartimento debba servire a coordinare le ricerche senza assumere gli aspetti di un gruppo di potere e senza menomare la libertà dei docenti.

Sempre in via subordinata all'emendamento 8.2, proponiamo di sostituire il secondo comma del testo della Commissione con il seguente: « È fatta salva in ogni caso la libertà di ricerca e di insegnamento di ciascun docente studioso con la possibilità di disporre degli strumenti e di ogni altro mezzo necessario, compresa la parte adeguata dei contributi finanziari messi a disposizione del dipartimento di cui fa parte ».

La libertà dei docenti, infatti, viene tutelata a nostro avviso anche — e diremmo soprattutto — con la possibilità di disporre dei mezzi necessari. Diversamente è la stessa libertà del docente che viene inficiata, che viene negata.

In via ancora subordinata all'emendamento 8.2, proponiamo di sostituire il terzo comma dell'articolo nel testo della Commissione con il seguente: « Su proposta della o delle facoltà interessate, previo parere del Senato accademico e sentito il consiglio di amministrazione solo per quanto riguarda i mezzi finanziari, il dipartimento viene isti-

tuito mediante modifica dello statuto dell'università e disciplinato nei limiti della presente legge in piena autonomia ».

Perchè questo emendamento? Onorevoli colleghi, ci sembra assurda la concezione del disegno di legge approvato dalla Commissione: una struttura fondamentale, così come viene definita nel testo dello statuto dell'università, dovrebbe venire istituita con un semplice decreto del rettore stando al testo dell'articolo 8 senza neppure una modifica dello statuto dell'università o dello ateneo.

Lo statuto verrebbe così vanificato di ogni contenuto e il rettore si troverebbe fatalmente esposto a tutte le pressioni elettorali già sperimentate in altri settori e per altra materia. Da qui la preoccupazione che la nuova struttura possa trasformarsi fatalmente in centro di potere politico negatore degli interessi scientifici e culturali

propri dell'università; da qui le ragioni dei nostri emendamenti. Grazie.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . Signor Presidente, abbiamo inteso proporre una nuova formulazione dell'articolo 8 sforzandoci di tener conto al massimo sia delle osservazioni che sono emerse nel corso del dibattito generale nel Paese su questo punto focale della legge universitaria, sia particolarmente delle esigenze che sono state espresse in quest'Aula dai vari Gruppi politici; e nell'illustrare il modo con il quale abbiamo cercato di venire incontro a queste esigenze vorrei anche rispondere ad alcune osservazioni che poco fa il collega Fortunati ha fatto sulla formulazione di questo articolo.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue C O D I G N O L A). Anzitutto, in che cosa la nuova formulazione differisce da quella che è stata licenziata dalla Commissione? Il primo punto mette in evidenza la fundamentalità della struttura dipartimentale, in modo più preciso che non nel testo della Commissione. Il secondo punto riguarda la definizione dell'ambito scientifico attorno a cui si forma un dipartimento. Non c'è dubbio che questa definizione presenta difficoltà non indifferenti perchè dobbiamo ovviare a due possibili pericoli: da un lato che di fatto attraverso una definizione troppo restrittiva si venga a consentire il mantenimento o la ricostituzione degli attuali istituti, dall'altra che con una definizione troppo estensiva si venga in realtà ad aprire la strada al mantenimento delle facoltà.

Questa è la preoccupazione anche terminologica, oltre che sostanziale, davanti alla quale ci troviamo. Pensiamo che questa difficoltà non possa essere superata se non

mettiamo in collegamento questo articolo con l'articolo 21, che riguarda i concorsi. Attualmente l'articolo 21 parla di gruppi di discipline strettamente affini o di singole discipline come oggetto di un concorso, ma noi ci permetteremo di proporre in quella sede di modificare tale dizione che presenta il grave pericolo che si ricostituiscano concorsi per singole discipline che è, se non sbaglio, uno degli aspetti più negativi dell'attuale sistema dei concorsi. Proporremo in quella sede, quindi, che i concorsi debbano essere indetti per settori di ricerca e di insegnamento. Ora, se per settore di ricerca e di insegnamento intendiamo, come credo si debba intendere, un gruppo di discipline affini, concorrenti a comuni finalità scientifiche, è ovvio che non potremo identificare l'area del dipartimento per questo gruppo di discipline affini. In parole più semplici, e riprendendo uno degli esempi proposti dal senatore Fortunati, quello del dipartimento di storia, è evidente che se noi

faremo un concorso di storia antica questo sarà un concorso di settore che comprenderà diverse discipline affini. Infatti, sotto la voce « storia antica » potremo identificare storia della Grecia, storia romana, storia dell'antico Oriente, storia del Mediterraneo...

D I N A R O . Ma è sempre storia antica.

C O D I G N O L A . Appunto. Cioè noi eviteremo che si faccia quella casistica di materie, spesso artificiosa, che oggi è oggetto di critica. Però avremo così ottenuto un tipo di concorso più comprensivo di quello per singole discipline, ma non potremo certo identificare per questo il dipartimento col territorio culturale proprio di quel concorso. I vincitori del concorso di storia antica confluiranno non in un dipartimento di storia antica, ma in un dipartimento di storia, dove confluiranno altresì dei docenti vincitori di concorsi di storia moderna che a sua volta comprenderà storia del Risorgimento, storia della Resistenza, storia della Europa contemporanea e così via.

Ecco la necessità, quindi, di creare una ben chiara distinzione e coordinazione tra l'articolo 21 e l'articolo 8. Io credo che la nostra formulazione, che tuttavia naturalmente è soggetta a revisione ove si trovasse una formula più soddisfacente, sia però allo stato degli atti la migliore. Infatti, con la dizione « pluralità di settori di ricerca » intendiamo indicare una pluralità di gruppi, di discipline affini, ciascuno dei quali dà luogo ad un concorso. Quindi noi troveremo che nello stesso dipartimento affluiranno appunto, come dicevo poco prima, i vincitori di concorsi per settore, cioè per gruppi di discipline affini all'interno dello stesso dipartimento.

Un'altra questione riguarda l'opportunità o meno del comma secondo. Ora, francamente, non ritengo sia opportuno sopprimere quella elencazione puramente orientativa dell'articolo 2 circa le attività del dipartimento e soprattutto sarei allarmato dalla possibilità che si venisse ad eliminare quella funzione

comunitaria propria del dipartimento che si esprime nelle parole: « attribuisce al personale docente le funzioni previste dall'articolo 24 ». Mi pare che uno degli elementi fondamentali della riforma sia l'eliminazione della etichettatura di cattedra e quindi del passaggio all'organo direttivo del dipartimento della funzione di decidere, naturalmente insieme agli interessati, sulle attività scientifiche e didattiche che ogni anno devono essere svolte nel dipartimento.

È quindi necessario che proprio in sede di definizione del dipartimento questo fondamentale principio sia mantenuto. È piuttosto da valutare se sia opportuno mantenere nel testo che noi abbiamo proposto al secondo comma la parola « perfezionamento ». Noi abbiamo inteso raccogliere in una unica elencazione le possibili attività organizzative del dipartimento e abbiamo parlato anche di corsi pre o post-universitari, di corsi di specializzazione e di orientamento, facendo riferimento ad altri articoli della legge che appunto danno un contenuto a questi istituti. Non esiste peraltro un articolo della legge che dia un contenuto alla parola « perfezionamento ». Riconosco quindi che con questa parola si potrebbe creare qualche equivoco, considerato anche che nel frattempo abbiamo già stabilito almeno il principio del dottorato di ricerca e dei relativi ricercatori. Si può perciò esaminare la opportunità di eliminare la parola « perfezionamento » nel secondo comma.

Per quanto riguarda poi il terzo comma, la novità che viene riportata dal nostro emendamento è sostanziale: si stabilisce che esiste una tipologia dei dipartimenti, fissata da norme successive, e precisamente da quelle che si riferiscono alla competenza del consiglio nazionale universitario, dato che già abbiamo eliminato la possibilità che sia la legge a istituire i dipartimenti nominativamente per le nuove università. Abbiamo deferito questa funzione al CNU; con questo comma riaffermiamo il principio che la tipologia è fissata dal CNU ma che d'altra parte l'autonomia universitaria è garantita nel senso che l'università può prevedere, in sede statutaria, quindi attraverso le garan-

zie già previste all'articolo 4, dei dipartimenti abnormi, atipici, salvo però il preventivo riconoscimento da parte del consiglio nazionale universitario.

A mio giudizio è invece senz'altro opportuno modificare le parole « organizza gli studi per il dottorato di ricerca » che noi proponiamo, sostituendole con le parole: « organizza le attività di studio e di ricerca ». Infatti effettivamente le parole: « organizza gli studi per il dottorato di ricerca » potrebbero dar luogo a qualche equivoco in senso didatticistico circa il dottorato di ricerca. La mia proposta è quindi: « organizza le attività di studio e di ricerca per il dottorato di ricerca », fermo restando tutto il resto. Mi pare poi ragionevole la proposta Pellicanò di affermare qui che il dipartimento deve avere una sede propria. Abbiamo già fatto un'affermazione di tipo analogo per quanto riguarda la sede universitaria: l'università si deve trovare in un unico centro; mi pare abbastanza naturale che in questa sede si affermi che il dipartimento debba avere una sede propria.

P R E S I D E N T E . Avverto che sono stati presentati tre sub-emendamenti allo emendamento 8.8. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

All'emendamento 8.8, primo comma, sostituire le parole: « organizza gli studi per il dottorato di ricerca; concorre, nei modi previsti dallo statuto, a stabilire i programmi di insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio di cui al successivo articolo 13; attribuisce al personale docente le funzioni previste dall'articolo 24; » *con le altre:* « organizza le attività per il dottorato di ricerca; concorre a definire i piani di studio per il conseguimento delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella B ».

8.8/1 **RENDA, PIOVANO, PIRASTU, ROMANO, CINCIARI, RODANO, Maria Lisa, PAPA, FARNETI, Ariella**

All'emendamento 8.8, sopprimere il secondo comma.

8.8/2 **SOTGIU, PIOVANO, FORTUNATI, ROMANO, BONAZZOLA, RUHL, Valeria, ROSSI, MARIS, BONATTI**

All'emendamento 8.8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ciascun dipartimento deve avere una sede propria ».

8.8/3 **PELLICANÒ, ROMANO**

R E N D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **R E N D A .** Signor Presidente, esporrò brevemente le motivazioni dell'emendamento 8.8/1. Noi proponiamo una diversa formulazione di una parte del primo comma dell'articolo che stiamo discutendo; formulazione che troviamo sia nel testo elaborato dalla Commissione, sia nel testo dell'emendamento presentato dai colleghi Codignola e Iannelli, anche se tengo conto della dichiarazione testè fatta dal collega Codignola che, venendo in parte incontro alle esigenze da noi prospettate, suggeriva un'ulteriore modificazione del suo stesso emendamento.

Proponiamo questa diversa formulazione non per attaccamento nominalistico, ma in effetti perchè desideriamo fare in modo, una volta che è stato introdotto il dottorato di ricerca al quale abbiamo espresso la nostra ferma opposizione, che il dottorato stesso non si traduca in una sorta di superlaurea, ma diventi quel titolo scientifico su cui la maggioranza sembra volere attestarsi.

Se non vogliamo che il dottorato di ricerca sia una doppia laurea, non possiamo formulare questo primo comma in modo che si introduca formalmente una differenziazione degli studi a due livelli: un livello di tipo A e un livello di tipo B. La formulazione dell'articolo è a questo proposito molto esplicita; non so se va al di là dell'intenzione dei proponenti, ma il risultato è quello che conta. Gli studi di livello di tipo A sono quelli per il dottorato di ricerca, mentre per quelli

di tipo B si parla soltanto di programmi di insegnamento delle discipline comprese nel piano di studio.

Se dovesse rimanere questa formulazione, potremmo andare incontro a pericoli abbastanza gravi perchè intanto non so se sia accettabile in linea di principio che gli studi universitari per il conseguimento della laurea possano configurarsi semplicemente come insegnamenti. Tutti noi conveniamo sull'affermazione che lo studente nell'università non deve semplicemente apprendere in maniera scolastica, ma deve formare la sua personalità; quindi, nello studio universitario è compresa sia l'attività propria dell'apprendimento sia quella della ricerca.

Questa differenziazione concorre a definire lo studio dello studente che deve conseguire la laurea come un semplice studio di apprendimento di informazioni. Ripeto, la cosa va forse al di là dell'intendimento dei proponenti, ma il testo è quello che è e quindi occorre che su ciò si faccia chiarezza.

Alla differenziazione dei livelli, al limite, può concorrere anche una differenziazione delle funzioni dei docenti perchè se prevediamo corsi di studio per il dottorato di ricerca e programmi di insegnamento per il conseguimento della laurea, dovremmo avere dei docenti preposti allo svolgimento dei corsi di studio, quindi docenti di serie A, e docenti di serie B impegnati nell'attuazione dei programmi di insegnamento: qualcosa di molto diverso dall'attuale struttura universitaria perchè questa incide proprio sul tipo di prestazioni che il docente universitario è chiamato a fornire.

Muovendo in questa direzione, proponiamo una formulazione che rispetti la diversità dell'attività del corso di laurea dall'attività del dottorato di ricerca, ma la diversità non dobbiamo configurarla come livelli di studi differenti che dequalificano soprattutto lo studio per il conseguimento della laurea.

Ho sentito la dichiarazione del collega Codignola che in parte accoglie questa nostra esigenza e queste nostre preoccupazioni. Credo tuttavia che non possiamo limitarci soltanto a introdurre l'aggiunta proposta dal collega Codignola: noi proponiamo di sosti-

tuire l'espressione « programmi di insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio » con l'altra: « i piani di studio », puramente e semplicemente.

Dirò in modo molto succinto il perchè di questo. Nel corso della discussione la critica alla cattedra, al concetto di materia e di disciplina è venuta da differenti settori. Nel testo elaborato dalla Commissione che stiamo discutendo la vecchia formulazione della cattedra e della materia di insegnamento è stata largamente superata. Ora non possiamo in via subordinata introdurre lo stesso concetto che abbiamo escluso in linea principale. Pertanto è bene stabilire che il dipartimento concorra a definire i piani di studio senza interferire in quella che è la materia propria della definizione degli insegnamenti che devono essere impartiti.

Infine, per quanto riguarda l'osservazione fatta dal senatore Codignola secondo la quale non converrebbe togliere al dipartimento la facoltà di attribuire le funzioni previste all'articolo 24 per il personale docente, credo che la nostra osservazione riguardi più che altro la collocazione di questa disposizione. Stiamo discutendo del dipartimento, cioè di una struttura universitaria: questa parte potrebbe essere opportunamente rinviata all'articolo in cui si trattano i compiti del consiglio di dipartimento. Questa ci sembra la collocazione propria: pertanto la nostra osservazione riguarda più la forma che la sostanza.

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Brevemente giustificherò la nostra richiesta di soppressione del secondo comma dell'emendamento 8.8; brevemente, perchè su questo argomento, illustrando l'articolo, il collega Fortunati si è già intrattenuto. Innanzitutto vorrei dire — e pregherei il senatore Bertola di controllare — che il riferimento al secondo comma dell'articolo 1 non trova giustificazione. Testualmente il secondo comma dell'emendamento 8.8 recita: « Il dipartimento, d'intesa con il consiglio di ateneo, organizza con i criteri di cui

al secondo comma dell'articolo 1 corsi universitari . . . ». Ebbene il secondo comma dell'articolo 1 dice: « Ogni università costituisce una comunità di docenti, di ricercatori e di studenti; alle sue attività partecipa nelle forme previste dalla legge il personale amministrativo, tecnico, ausiliario ». Pertanto mi sembra che questo riferimento non abbia alcun significato; vorrei quindi pregare coloro che hanno proposto l'emendamento di vedere se il riferimento non sia sbagliato ed in realtà non s'intenda invece riferirsi a qualche altro articolo o qualche altro comma di qualche altro articolo. La richiesta, però, di soppressione non parte da questo motivo, perchè in questo caso probabilmente si tratta di correggere soltanto un errore materiale; la richiesta di soppressione del comma nasce da motivi più complessi. In parte nasce dalla preoccupazione che al dipartimento si vogliano attribuire compiti tanto complessi e vari e così differenti che si finisca poi per non sapere più con esattezza quale deve essere la funzione del dipartimento, o per lo meno si finisca col porre il dipartimento nella condizione di non poter assolvere a quelli che debbono essere i suoi compiti fondamentali di insegnamento e di ricerca ai fini della preparazione culturale, professionale e di avviamento alla ricerca scientifica degli studenti.

Questa preoccupazione sorge perchè si assegna al dipartimento la seguente serie di compiti: organizzare corsi universitari e post-universitari di preparazione, di specializzazione, di perfezionamento, di orientamento e di aggiornamento professionale. Ma oltre a dover far questo il dipartimento deve assolvere a una funzione ancor più importante: quella di organizzare l'attività per il dottorato di ricerca. Infine, anzi bisognerebbe dire in primo luogo: nel dipartimento gli studenti conseguono i titoli di studio (la laurea o il diploma). Se si ha presente che per consentire agli studenti di conseguire il titolo di studio (la laurea o il diploma) l'attività da sviluppare è del tutto assorbente, che altrettanto impegnativa non può non essere quella per organizzare l'attività di ricerca e di studio per il dottorato di ricerca, ci sembra molto difficile che, affidandogli an-

che questi altri compiti, il dipartimento possa assolvere in modo degno, in modo adeguato, alle funzioni che gli si vogliono attribuire.

C'è poi un'altra preoccupazione che deriva dalla scarsa precisione di alcune definizioni. Che cosa vuol dire, per esempio, corsi universitari e post-universitari di preparazione? Si tratta, credo, di chiarire con esattezza che cosa si intende con questa dizione. Corso universitario di preparazione a che cosa? Corso post-universitario di preparazione a che cosa? Credo che un chiarimento a questo proposito sarebbe necessario. Quando si parla di perfezionamento si capisce meglio che cosa si intende. Ma quando si dice orientamento e aggiornamento professionale già si entra in un altro campo di attività che non si vede come sia legato direttamente all'attività del dipartimento. Anche per questi altri motivi mi sembra perciò che si debba riflettere circa l'utilità di conservare questo secondo comma. Rifacendomi ad un'osservazione, secondo me giusta, avanzata dal collega Renda nell'intervento illustrativo del precedente emendamento, dirò che introducendo questo complesso di attività si corre anche oggettivamente il rischio di realizzare all'interno del corpo dei docenti delle diversità di mansioni, di attribuzioni, il che non può non lasciare perplessi.

Ancora un'altra osservazione: con l'attribuire al dipartimento anche queste funzioni si corre pure il rischio di passare da quel tipo di insegnamento che abbiamo configurato quando abbiamo deciso di istituire il dipartimento (insegnamento e ricerca che procedono congiuntamente) ad un tipo di insegnamento che può essere molto dequalificato, perchè non si collega più alla ricerca, ma diventa di carattere esclusivamente tecnico e quindi solo apparentemente può dare degli specialisti, perchè lo specialista non è un semplice tecnico: lo specialista è un tecnico che sviluppa le sue capacità specifiche nel quadro di un'attività scientifica di carattere più generale.

Vorrei infine sapere come tutti questi corsi di perfezionamento, di orientamento, di aggiornamento professionale si collegheranno con il dottorato di ricerca. Anche qui va data, a un certo momento, una risposta che de-

ve essere, a mio modo di vedere, abbastanza chiara. Voi — e la nostra opposizione a questo proposito è stata, mi sembra, abbastanza esplicita — sostenete che ci deve essere un dottorato di ricerca. Benissimo; visto che create questa figura e configurate la possibilità per i laureati di restare ancora all'università per poter conseguire questo ulteriore titolo di carattere scientifico, in che modo collegate questa attività, in parte o completamente, con quello che voi chiamate perfezionamento, specializzazione?

Per concludere: al termine di questi corsi voi dite che vengono rilasciati degli « attestati » e in questo senso avete modificato il testo originario che parlava invece di « diplomi »; ebbene, che cosa sono questi attestati? Pezzi di carta? Facciamo bene attenzione, perchè se sono pezzi di carta, come giustamente mi sembra abbia detto il senatore Fortunati, noi corriamo il rischio di riprodurre quegli stessi pezzi di carta che una serie di facoltà oggi rilascia, e sappiamo bene a quale fine. Sappiamo anzi che attorno a questi pezzi di carta rilasciati soprattutto dalle facoltà mediche si è venuta sviluppando una forte polemica, perchè questi pezzi di carta sono poi all'origine di grosse speculazioni affaristiche, come tutti sappiamo.

Ora io penso che per questi motivi varrebbe la pena che la maggioranza entrasse nell'ordine di idee di stralciare il secondo comma. Ne varrebbe la pena, tanto più perchè lo stralcio non potrebbe impedire a nessun ateneo, qualora si presentassero le condizioni oggettive favorevoli, di organizzare attività didattico-scientifiche di perfezionamento. Cioè lo stralciare il secondo comma non significa precludere la possibilità, qualora lo si ritenga necessario, che alcune di queste attività vengano eventualmente svolte.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, noi abbiamo presentato l'emendamento soppressivo, augurandoci che anche la maggioranza entri nell'ordine di idee che ci ha spinto alla presentazione: gioverebbe alla chiarezza del testo che definisce il dipartimento e in nessun modo, d'altra parte, comprometterebbe la possibilità di realizzare alcune delle iniziative che in questo secondo comma vengono proposte.

P E L L I C A N O' . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P E L L I C A N O' . Nell'illustrare il sub-emendamento 8.8/3, che propone di stabilire che ciascun dipartimento deve avere una sede propria, voglio soffermarmi su due aspetti di questo articolo.

Il primo aspetto riguarda la posizione che noi diamo al dipartimento; l'altro aspetto è la sede del dipartimento, cui fa cenno il sub-emendamento stesso.

Cioè, voglio soffermarmi anche sul problema dell'edilizia scolastica, precisamente per quanto riguarda la sede del dipartimento.

Abbiamo considerato il dipartimento come un aspetto nuovo della riforma, ma procedendo nella discussione ci siamo accorti che il dipartimento ha perso parte del suo valore, mantenendo gli aspetti esteriori e rimanendo sostanzialmente svuotato.

Il dipartimento avrebbe dovuto eliminare il binomio facoltà-cattedra; il dipartimento dovrebbe costituire una collettività in cui docenti e discenti dovrebbero impostare la politica scolastica dell'ateneo. Purtroppo ritroviamo il binomio facoltà-cattedra nell'altro dipartimento-corso di laurea. Il dipartimento ed il corso di laurea ripetono quasi le stesse caratteristiche, hanno quasi gli stessi poteri, che abbiamo riscontrato nella facoltà e nella cattedra.

Poc'anzi il collega Sotgiu ed il collega Renda affermavano che incorriamo nel grave pericolo (almeno a nostro avviso) di creare una superlaurea col dottorato di ricerca e una laurea dequalificata col diploma. Diceva bene il collega Renda quando sosteneva che avremo studenti di serie A, di serie B e di serie C. Ugualmente, per quanto riguarda i docenti, avremo docenti di serie A, di serie B e di serie C. Anche qui, quindi, c'è una discriminazione. Riprenderemo questo discorso quando discuteremo del docente unico, permettendoci ora soltanto di accennarlo.

Ho affermato anche che questi tre livelli ricalcano gli stessi livelli della scuola

media superiore, livelli che riscontriamo anche nella società: borghesia, ceto medio, lavoratori del braccio. Tale società divisa in classi si riflette anche negli studi della scuola italiana, la quale perciò è una scuola di classe strutturata anche nella stessa riforma universitaria.

A proposito del dottorato di ricerca voglio riprendere l'argomento del diritto allo studio. Quando si parla del dottorato di ricerca dobbiamo consentire che tutti coloro che accedono a questi corsi abbiano assegni di studio, come anche tutti coloro che non hanno le condizioni per poter continuare gli studi, per poter seguire i corsi successivi alla laurea che li impegneranno per altri quattro anni (proprio quegli anni in cui si cerca una sistemazione sia economica, sia familiare). Purtroppo la legge non accenna a tali questioni e accadrà perciò che al dottorato di ricerca accederanno non i migliori, ma coloro che hanno la possibilità economica di mantenersi all'università per altri quattro anni dopo la laurea: questa perciò sarà un'altra discriminazione. Quindi, anche se il collega relatore Bertola non è d'accordo, o dice di non essere d'accordo, con questa legge, la cultura continuerà a rimanere monopolio e prerogativa di pochi privilegiati.

Come ho detto prima voglio soffermarmi un po' più a lungo sull'edilizia scolastica, anche perchè ad essa si riferisce il mio emendamento. Tutta la serie di leggi emanate su questo argomento ha avuto una unica caratteristica che le distingue da tutte le altre leggi che interessano la pubblica amministrazione. Questa caratteristica consiste nel fatto che, mentre si è rapidi nell'emanare leggi sull'edilizia scolastica, si è lenti nel tradurre in concreto queste disposizioni. Infatti continuiamo a riscontrare che il 15 per cento della popolazione scolastica non ha aule adeguate alle funzioni della scuola stessa. Attraverso questa legge riscontriamo che la classe dirigente annuncia — ed è felice quando annuncia — questo disegno di legge per l'edilizia scolastica, ma come ne è trionfalistica l'enunciazione, così è deludente la portata effettiva del provvedimento. Lo stesso Ministro in sede di Commissione aveva messo in rilievo che so-

no state varate una prima e una seconda legge e che se ne prevede ancora una terza per accelerare i tempi e per trovare il modo di giungere alla costruzione delle aule. Io dico che purtroppo si vuole ancora turpulinare la scuola. Non mi posso infatti convincere che, avendone la volontà politica e soprattutto essendo già state stanziare le somme, non si riesca a costruire questi edifici scolastici. Vuol dire che nel meccanismo è entrata qualche altra cosa che impedisce al meccanismo stesso di operare.

In sostanza ciò che deve essere cambiato non viene cambiato. Nel 1967 vi è stata la legge n. 641 ed a quel tempo il Governo affermava che questa legge avrebbe sanato tutti i guai della scuola (mi riferisco sempre all'edilizia scolastica). Ma questa legge, invece, si è dimostrata inoperante e inefficace proprio per la sua macchinosità e per i molteplici ingorghi burocratici che ha determinato. E riguardo a questi ingorghi burocratici credo vi sia stata — se dovessi sbagliarmi mi scuso — proprio una mano che abbia operato perchè il meccanismo stesso non seguisse il giusto ritmo. Dopo due anni, e cioè nel 1969, soltanto poche centinaia delle 21.000 aule previste sono state appaltate. A due anni dalla prima legge sull'edilizia scolastica il Parlamento ha votato in fretta e furia — se non sbaglio era proprio la vigilia del Natale 1969 — la legge n. 994. Anche questa legge prevedeva uno snellimento della procedura di attuazione, ma anche questa legge, purtroppo, ha subito la sorte della precedente e non soltanto per le secche della burocrazia, ma anche perchè si è smarrita nella fauna clientelare certamente voluta dal sottogoverno.

La legge n. 994 stanziava, come tutti sappiamo, 900 miliardi per la scuola primaria e 120 miliardi per l'edilizia scolastica. Vorrei soffermarmi un momento su questo punto. Abbiamo le università che esplodono, che non hanno aule, abbiamo continui movimenti e agitazioni da parte degli studenti perchè non hanno tutti i locali e non hanno tutte le strutture per poter fare i loro esperimenti. Purtroppo, a tanti anni da questa legge, la situazione continua a rimanere quella che era, come se le no-

stre spinte e la nostra volontà non abbiano significato niente.

A questo punto domando: perchè si fanno tante leggi sull'edilizia scolastica, perchè queste leggi debbono proliferare e non debbono giungere poi all'attuazione pratica? Certo, ci sono delle contraddizioni nel sistema; sono contraddizioni espresse dalla formula politica attuale, sono contraddizioni che la classe dirigente vuole perchè essa promette e dà speranze, a volte vuole anche perpetrare inganni e intanto gli alunni continuano a soffrire nelle aule di fortuna, continuano a rimanere nelle aule fredde, antigieniche, malsane, senza palestra, senza laboratori e senza locali ricreativi.

Mi riallaccio ora a quello che dicevo prima: il dipartimento deve avere una propria sede, ma queste leggi non hanno previsto una tipologia per la nuova università. Se la nuova università deve strutturarsi in dipartimenti e se il dipartimento deve avere una unica sede, perchè queste leggi sull'edilizia non ne hanno tenuto conto? Eppure è già in discussione la legge sulla riforma universitaria! Di certo, onorevoli colleghi della maggioranza, andremo incontro a grossi guai perchè anche se, a quanto ho potuto sentire, questo mio emendamento sarà accettato, ci preoccupa il modo in cui esso potrà essere tradotto in realtà. Gradiremmo che ci si dicesse come sarà articolata e strutturata questa sede del dipartimento, non dico oggi come oggi, ma almeno in prospettiva. Vogliamo sapere in quale modo sarà organizzata questa sede in maniera che il dipartimento funzioni il meglio possibile.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte dei senatori Bertola e Codignola sono stati presentati tre sub-emendamenti allo emendamento 8.8. Se ne dia lettura.

L I M O N I , Segretario:

Al primo comma dell'emendamento 8.8, dopo le parole: « di ricerca e di insegnamento », inserire le altre: « costituiti ciascuno da gruppi di discipline affini ».

8.8/4

BERTOLA, CODIGNOLA

All'emendamento 8.8, al primo comma, sostituire le parole: « organizza gli studi », con le altre: « organizza le attività di studio e di ricerca ».

8.8/5

BERTOLA, CODIGNOLA

All'emendamento 8.8, al secondo comma, sostituire le parole: « secondo comma » con le altre: « terzo comma »; sopprimere poi le parole: « di perfezionamento ».

8.8/6

BERTOLA, CODIGNOLA

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a nome della maggioranza, accetto l'emendamento presentato dai senatori Codignola e Iannelli al quale emendamento, come del resto appare dai sub-emendamenti presentati, io stesso a nome della maggioranza proporrò alcune modifiche.

L'emendamento presentato dai senatori Codignola e Iannelli assorbe o, se si vuole, tiene presente buona parte dell'emendamento 8.7 presentato dai senatori Germanò e Premoli, sul quale desidero dire qualcosa.

L'articolo 8 è forse il più importante della legge perchè con esso diamo una caratteristica nuova all'università.

Non posso accettare l'emendamento 8.6 presentato in prima istanza dai colleghi Germanò e Premoli perchè nel primo comma dell'emendamento stesso si parla di facoltà, dipartimenti e istituti. Del resto, i colleghi liberali hanno sostituito questo emendamento con l'8.7: l'emendamento 8.6 non è pertanto accettabile perchè parte da una posizione che l'emendamento che ho detto di accettare ritiene superata.

Non posso accettare l'emendamento 8.2 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori perchè si parla di dipartimenti di possibile istituzione o costituzione, cioè si parla di una possibilità, laddove l'emendamento Codignola e Iannelli parla di una norma vincolante.

L'emendamento 8.7 è degno di particolare considerazione, ma ho già detto che buona parte della sostanza dell'emendamento stesso è stata tenuta presente o comunque è simile a quella contenuta nell'emendamento Codignola. Alcune espressioni sono addirittura uguali: laddove si parla ad esempio di pluridisciplina, delle caratteristiche del dipartimento e di un dipartimento non più dentro la facoltà ma di un dipartimento che è quasi la struttura sostitutiva della facoltà.

Vi sono nell'emendamento dei senatori liberali alcune cose diverse sulle quali voglio dire qualcosa. I colleghi liberali propongono di dire esplicitamente che il dipartimento è o può essere articolato in sezioni. Penso che non sia opportuno scriverlo nella legge; nessuno impedirà domani di farlo. Quando (il senatore Premoli l'ha detto pochi minuti fa) con la struttura dipartimentale non solo sostituiamo le facoltà, ma aboliamo in pratica le cattedre e gli istituti, se noi scrivessimo nella legge che il dipartimento è articolato in sezioni, si potrebbe interpretare il dipartimento come un raggruppamento di istituti. Come ho già detto, poichè la legge non lo dice, nulla vieta che domani nell'azione pratica il dipartimento possa avere una struttura interna a seconda delle varie esigenze. Non dirò mai abbastanza che in questa strada nuova che abbiamo preso dobbiamo permettere una certa sperimentazione; credo di averlo già detto e forse lo ripeterò ancora, ma certi concetti è bene ribadirli varie volte; noi siamo qui su una strada che rappresenta un rischio, certo, come tutte le novità e tutte le riforme profonde, ma è un rischio calcolato. Sarà soltanto nell'applicazione pratica che noi vedremo i risultati e sapremo se i frutti sono stati buoni oppure se dovremo apportare delle modifiche a questa legge di riforma che stiamo approvando. È per tutto questo che io insisto sempre di non essere eccessivamente precisi, perchè l'eccessiva precisazione impedisce quella sperimentabilità che la legge deve consentire.

In questo emendamento presentato dai colleghi liberali c'è un altro concetto che

nella sostanza può essere approvato, ma che è già compreso nell'articolo 12 del disegno di legge proposto dalla Commissione laddove si parla del regolamento del dipartimento. Pertanto il discorso cadrà a quel punto.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.9 presentato dal senatore Renda e da altri senatori, credo che lo si debba intendere superato dai sub-emendamenti presentati.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.3 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori ed illustrato dal senatore Dinaro, il relatore non lo può accettare perchè parla di « materie ». Se non vado errato in tutto il disegno di legge noi non abbiamo più parlato di « materie »; talvolta forse di « discipline », ma in genere abbiamo preferito usare l'espressione « settore di ricerca » oppure « settore di ricerca e di insegnamento ». Quindi il concetto di « materie » è superato.

P R E S I D E N T E . Senatore Bertola, la prego di esprimere il parere sui sub-emendamenti perchè gli altri emendamenti, qualora venisse approvato l'emendamento 8.8 sostitutivo dell'articolo, dovranno essere considerati superati.

B E R T O L A , relatore. Per quanto riguarda il sub-emendamento 8.8/1, il senatore Renda lo ha motivato con argomentazione di cui ho valutato tutta l'importanza. Dirò subito che sono d'accordo con il senatore Renda per quanto riguarda la sua preoccupazione che il dottorato di ricerca non diventi una superlaurea. Egli ha ragione: non vogliamo che sia un'altra laurea. Nel nostro ordinamento esistono le seconde lauree, ma il dottorato di ricerca, almeno nelle intenzioni dei proponenti, vuole essere qualche cosa d'altro. Perciò riconosco che la parola « studio » così come l'abbiamo usata nell'emendamento può essere intesa nel senso che per accedere al dottorato di ricerca si debbano frequentare degli altri corsi con dei docenti specifici; di qui la preoccupazione non soltanto circa la laurea di categoria A e di categoria

B, ma addirittura, per conseguenza, circa i docenti di categoria A e di categoria B.

Se nella sostanza si tratta di sostituire il termine « studio » con il termine « attività » o « attività scientifica », il sottoscritto non solleva alcuna difficoltà. Il sub-emendamento da me presentato insieme al senatore Codignola parla di « attività di studio e di ricerca » da sostituire alla espressione « organizza gli studi ». Se il senatore Renda si ritiene soddisfatto da questa nostra proposta, nulla da aggiungere. Ma, se posso esprimere un parere personale, io non avrei nessuno scrupolo ad abbandonare anche la parola « studio ». La parola « studio » può essere interpretata in vario modo: ma non è un corso di studio nel senso di lezioni specifiche e via dicendo; vorrei che questo fosse chiaro. Perciò io penso che il sub-emendamento da noi proposto possa assorbire, almeno in parte, l'emendamento proposto dai senatori Renda, Piovano e Pirastu ed illustrato dal senatore Renda.

Non sono d'accordo sul sub-emendamento 8.8/2 che tende a sopprimere addirittura il secondo comma, e credo che i motivi siano evidenti. Accetto invece l'emendamento presentato dai senatori Pellicanò e Romano, e illustrato dal senatore Pellicanò con un'argomentazione molto vasta, con il quale si chiede di aggiungere che ciascun dipartimento debba avere una sede propria. A quanto pare il senatore Pellicanò non si accontenta dell'accettazione, ma vorrebbe delle assicurazioni. Ma certe assicurazioni non le può dare il relatore e neppure il Ministro! Credo che tutti ci rendiamo conto che quando si parla di problemi di edilizia universitaria si deve tener conto della situazione così com'è. Evidentemente alle università nuove si darà una struttura nuova, ma qui dobbiamo adattarci alle strutture esistenti con quelle modifiche che si ritengono opportune.

Onorevole Presidente, non credo di dover aggiungere altro per quanto riguarda i sub-emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, io sono d'accordo con il relatore. Quindi telegraficamente dirò che sono favorevole all'emendamento 8.8 con le modifiche che vengono proposte dai sub-emendamenti 8.8/4, 8.8/5 e 8.8/6. Accetto anche il sub-emendamento 8.8/3. Sono contrario a tutti gli altri emendamenti e sub-emendamenti.

P R E S I D E N T E . Senatore Premoli, insiste per la votazione dell'emendamento 8.6?

P R E M O L I . Lo ritiro, signor Presidente; mi ritengo soddisfatto delle spiegazioni date dal senatore Bertola.

P R E S I D E N T E . Senatore Dinaro, insiste per la votazione dell'emendamento 8.2?

D I N A R O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 8.1 del senatore Trabucchi deve considerarsi decaduto per l'assenza del proponente.

Senatore Premoli, insiste per la votazione dell'emendamento 8.7?

P R E M O L I . No, signor Presidente, lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Senatore Renda, insiste per la votazione del sub-emendamento 8.8/1?

R E N D A . Non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Sotgiu, insiste per la votazione del sub-emendamento 8.8/2?

S O T G I U . Insisto perchè venga messo in votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il sub-emendamento 8.8/2, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il sub-emendamento 8.8/3, presentato dai senatori Pellicanò e Romano, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il sub-emendamento 8.8/4, presentato dai senatori Bertola e Codignola, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il sub-emendamento 8.8/5, presentato dai senatori Bertola e Codignola, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il sub-emendamento 8.8/6, presentato dai senatori Bertola e Codignola, accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dai senatori Codignola e Iannelli, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

In seguito alla votazione testè effettuata s'intendono superati tutti i restanti emendamenti all'articolo 8.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari